Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1139

ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

142/1139

GAZZETTA UFFICIALE
AUG. 1944

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 271

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 273

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: « Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere » e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: « Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » e successive modificazioni;

legge 12 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 271

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 273

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: « Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere » e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: « Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: « Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra » e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: « Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità ».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base a R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente

cedere agli appartenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785014

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di riversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di con-

viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — MANCINI — CERABONA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 75. — MASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. **156.**

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1155.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Mili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782014

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,60	—	58,25	—	—	—	—
	2833 Lavoro	3570 Lavoro	3884 Lavoro	3665 Lavoro	3623 Lavoro	3449 Lavoro	3835 Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

glio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,05	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,05	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,05	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,05	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,05	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
	Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 150 Km. L. 0,3884 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,6665 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,440 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 30 Km. L. 3,835 per Q.le-Km. per l'intero percorso.

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	630 —	405 —	170 —	135 —

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 2,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km. dal posto di carico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita, proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita, proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
Scotti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

[illegible] del

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

[illegible] Tutte le sentenze emesse dalle Corti Mili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,20
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
	,2833 chilometro	,4870 chilometro	,3884 chilometro	,0665 chilometro	1,623 chilometro	1,440 chilometro	3,835 chilometro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 150 Km. L. 0,3884 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 100 Km. L. 0,6605 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 60 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 50 Km. L. 1,449 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 30 Km. L. 3,835 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di							
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km. Per percorrenze superiori ai 50 km. le tariffe vanno aumentate del 10 %.

(3) Le tariffe di cui alle unite Tabelle si applicano per trasporti effettuati su strade ordinarie, pianeggianti, in buone condizioni di manutenzione e di transitabilità.

(4) Le tariffe di cui alle unite Tabelle si applicano per trasporti effettuati con automezzi in buone condizioni di efficienza e di conservazione.

(5) Per percorrenza si intende la distanza tra il luogo di partenza dell'automezzo e quello di arrivo, misurata sulla via più breve, tra il luogo di partenza dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
Scorti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . { Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 78501

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 3 | e Colonie { » trimestrale » 75 / Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta. . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.
Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi. . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.
Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 della

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del pro

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.
Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:
degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24 — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28 — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44 — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 69, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, G.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28 — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

33) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39 R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici del-

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi. . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione Italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 6 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Segretti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Segretti, destinato ad altro incarico;

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto legge 15 novembre 1943, n. 8/D;
Visto il R. decreto legge 21 gennaio 1944, n. 29;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44 — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37 — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 65. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 67. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 68. — Irbicella.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 69. — Irbicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, G.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 36/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MENUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, G.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SINTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178501

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 6 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici del-

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

In Roma e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi. . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.
Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:
zazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e
degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28 — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 65. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 64. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 63. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 62. — Irbicella.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 61. — Irbicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39 R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8 | e Colonie | semestrale » 60 | trimestrale » 30 | Un fascicolo » 4 | All'Estero | semestrale » 120 | trimestrale » 60 | Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICILIANTE — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MASI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono rimessi dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie { trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { Un fascicolo » 4 | Un fascicolo

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari. | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MASI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di: Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno [illegible] agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 789016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELO — CERABONA — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MASI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rinunzioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **160**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 253

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 254

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 780014

e Colonie { trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | { trimestrale » 80 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 78501 6

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 86. — MAGI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato. G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 253

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 254

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198501

GAZZETTA UFFICIALE — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 953

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 954

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MAGI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono rassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | { Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale e il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

11° Bigl.:	Serie	Q	n. 33024	21° Bigl.:	Serie	AG	n. 15010
12° »	»	Z	n. 43901	22° »	»	AG	n. 25334
13° »	»	AA	n. 17342	23° »	»	AH	n. 11097
14° »	»	AA	n. 28901	24° »	»	AH	n. 70656
15° »	»	AC	n. 92080	25° »	»	AI	n. 23522
16° »	»	AD	n. 22263	26° »	»	AK	n. 50537
17° »	»	AE	n. 40487	27° »	»	AM	n. 30263
18° »	»	AE	n. 60350	28° »	»	AP	n. 38944
19° »	»	AF	n. 32708	29° »	»	AS	n. 92805
20° »	»	AF	n. 47346	30° »	»	AX	n. 14421

C) Premi da L. 5000 ciascuno (*i biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1° Bigl.:	Serie	A	n. 43904	51° Bigl.:	Serie	AE	n. 24389
2° »	»	C	n. 47082	52° »	»	AE	n. 60148
3° »	»	C	n. 75038	53° »	»	AF	n. 14843
4° »	»	D	n. 06523	54° »	»	AF	n. 31982
5° »	»	D	n. 13839	55° »	»	AF	n. 43125
6° »	»	D	n. 23121	56° »	»	AG	n. 31680
7° »	»	F	n. 98581	57° »	»	AH	n. 17269
8° »	»	G	n. 20116	58° »	»	AH	n. 28722
9° »	»	G	n. 23368	59° »	»	AH	n. 52346
10° »	»	H	n. 56857	60° »	»	AI	n. 28268
11° »	»	H	n. 69296	61° »	»	AK	n. 13080
12° »	»	H	n. 69767	62° »	»	AK	n. 51267
13° »	»	I	n. 54863	63° »	»	AK	n. 70993
14° »	»	I	n. 65284	64° »	»	AL	n. 18534
15° »	»	K	n. 08513	65° »	»	AL	n. 30886
16° »	»	K	n. 19661	66° »	»	AL	n. 39342
17° »	»	K	n. 28359	67° »	»	AL	n. 55359
18° »	»	M	n. 32611	68° »	»	AL	n. 67874
19° »	»	M	n. 36008	69° »	»	AM	n. 38234
20° »	»	M	n. 49536	70° »	»	AM	n. 77508
21° »	»	O	n. 12090	71° »	»	AN	n. 10728
22° »	»	O	n. 62496	72° »	»	AN	n. 11210
23° »	»	Q	n. 31886	73° »	»	AN	n. 12666
24° »	»	Q	n. 46497	74° »	»	AN	n. 23081
25° »	»	R	n. 12662	75° »	»	AN	n. 29963
26° »	»	S	n. 17582	76° »	»	AN	n. 36840
27° »	»	S	n. 50533	77° »	»	AN	n. 65015
28° »	»	S	n. 70514	78° »	»	AN	n. 65262
29° »	»	S	n. 78048	79° »	»	AO	n. 15028
30° »	»	S	n. 81242	80° »	»	AO	n. 24068
31° »	»	T	n. 07168	81° »	»	AO	n. 74966
32° »	»	T	n. 24352	82° »	»	AO	n. 82168
33° »	»	T	n. 51971	83° »	»	AO	n. 93395
34° »	»	U	n. 15912	84° »	»	AP	n. 11462
35° »	»	U	n. 57670	85° »	»	AP	n. 21610
36° »	»	U	n. 88376	86° »	»	AQ	n. 12635
37° »	»	U	n. 90891	87° »	»	AQ	n. 36464
38° »	»	V	n. 29184	88° »	»	AQ	n. 95688
39° »	»	V	n. 55885	89° »	»	AR	n. 28705
40° »	»	X	n. 47035	90° »	»	AR	n. 34686
41° »	»	Z	n. 28782	91° »	»	AR	n. 81159
42° »	»	Z	n. 40656	92° »	»	AS	n. 23717
43° »	»	Z	n. 94348	93° »	»	AS	n. 38199
44° »	»	AC	n. 16487	94° »	»	AT	n. 02493
45° »	»	AC	n. 21451	95° »	»	AT	n. 89314
46° »	»	AC	n. 51605	96° »	»	AU	n. 39378
47° »	»	AC	n. 53689	97° »	»	AV	n. 25051
48° »	»	AD	n. 10572	98° »	»	AX	n. 38824
49° »	»	AD	n. 19033	99° »	»	AZ	n. 35308
50° »	»	AE	n. 22961	100° »	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1°	Bigl. estratto:	Serie	T	n. 33374	-	1° premio di L.		1.000.000
2°	»	»	AT	» 26822	-	2°	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58994	-	3°	»	250.000
4°	»	»	M	» 18739	-	4°	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5°	»	57.440

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 41016	6°	Bigl.:	Serie	H n. 15527
2°	»	»	A	n. 97990	7°	»	»	I n. 71496
3°	»	»	B	n. 16273	8°	»	»	J n. 12854
4°	»	»	C	n. 23339	9°	»	»	J n. 36321
5°	»	»	F	n. 97440	10°	»	»	P n. 25960

6°	»	»	D	n. 23121	56°	»	»	AF n. 43125
7°	»	»	F	n. 90581	57°	»	»	AG n. 31080
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH n. 17269
9°	»	»	G	n. 23308	59°	»	»	AH n. 28722
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AH n. 52346
11°	»	»	H	n. 69298	61°	»	»	AI n. 28968
12°	»	»	H	n. 09767	62°	»	»	AK n. 13080
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK n. 51267
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AK n. 79993
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL n. 18534
16°	»	»	K	n. 19060	66°	»	»	AL n. 30886
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL n. 39342
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL n. 55359
19°	»	»	M	n. 36068	69°	»	»	AL n. 87874
20°	»	»	M	n. 49636	70°	»	»	AM n. 38334
21°	»	»	O	n. 12060	71°	»	»	AM n. 77508
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN n. 10728
23°	»	»	Q	n. 31881	73°	»	»	AN n. 11210
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN n. 12666
25°	»	»	R	n. 12692	75°	»	»	AN n. 23081
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN n. 29065
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN n. 36340
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN n. 65015
29°	»	»	S	n. 78068	79°	»	»	AN n. 65262
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO n. 15028
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO n. 24068
32°	»	»	T	n. 24242	82°	»	»	AO n. 73966
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO n. 82168
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AO n. 83395
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP n. 11462
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AP n. 21610
37°	»	»	U	n. 90801	87°	»	»	AQ n. 12625
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ n. 36464
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AQ n. 95688
40°	»	»	X	n. 47065	90°	»	»	AR n. 28705
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR n. 34686
42°	»	»	Z	n. 40966	92°	»	»	AR n. 81159
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS n. 23717
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AS n. 38199
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT n. 02493
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AT n. 89314
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AU n. 39378
48°	»	»	AD	n. 10572	98°	»	»	AV n. 25051
49°	»	»	AD	n. 19633	99°	»	»	AX n. 38824
50°	»	»	AE	n. 23961	100°	»	»	AZ n. 35308
								AZ n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58994, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18739, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 3.000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B*);

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

Il Ministro: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. **170.**

Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale e il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto ai

11°	Bigl.:	Serie	Q	n. 33024	21°	Bigl.:	Serie	AG n. 25016
12°	»	»	Z	n. 43901	22°	»	»	AG n. 25331
13°	»	»	AA	n. 17342	23°	»	»	AH n. 11097
14°	»	»	AA	n. 28001	24°	»	»	AH n. 70656
15°	»	»	AC	n. 92080	25°	»	»	AI n. 23522
16°	»	»	AD	n. 22263	26°	»	»	AK n. 50537
17°	»	»	AE	n. 40487	27°	»	»	AM n. 30263
18°	»	»	AE	n. 60480	28°	»	»	AP n. 38047
19°	»	»	AF	n. 32708	29°	»	»	AS n. 94835
20°	»	»	AF	n. 47056	30°	»	»	AX n. 14421

C) Premi da L. 500 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 43004	51°	Bigl.:	Serie	AE n. 34389
2°	»	»	C	n. 47062	52°	»	»	AE n. 60148
3°	»	»	C	n. 75668	53°	»	»	AF n. 14843
4°	»	»	D	n. 00523	54°	»	»	AF n. 31982
5°	»	»	D	n. 13839	55°	»	»	AF n. 43125
6°	»	»	D	n. 23121	56°	»	»	AG n. 31680
7°	»	»	F	n. 96581	57°	»	»	AH n. 17269
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH n. 28722
9°	»	»	G	n. 23308	59°	»	»	AH n. 52346
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI n. 28268
11°	»	»	H	n. 66208	61°	»	»	AK n. 13080
12°	»	»	H	n. 69767	62°	»	»	AK n. 51267
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK n. 70903
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AL n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL n. 30886
16°	»	»	K	n. 19069	66°	»	»	AL n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL n. 55359
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL n. 87874
19°	»	»	M	n. 36008	69°	»	»	AM n. 38334
20°	»	»	M	n. 49036	70°	»	»	AM n. 77508
21°	»	»	O	n. 12060	71°	»	»	AN n. 10728
22°	»	»	O	n. 63036	72°	»	»	AN n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31886	73°	»	»	AN n. 12666
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN n. 23081
25°	»	»	R	n. 12662	75°	»	»	AN n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN n. 36846
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN n. 65015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN n. 65262
29°	»	»	S	n. 78068	79°	»	»	AO n. 15028
30°	»	»	S	n. 81252	80°	»	»	AO n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO n. 74906
32°	»	»	T	n. 24342	82°	»	»	AO n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO n. 83395
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AP n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ n. 12625
37°	»	»	U	n. 90891	87°	»	»	AQ n. 36464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ n. 95688
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR n. 28705
40°	»	»	X	n. 47035	90°	»	»	AR n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR n. 81159
42°	»	»	Z	n. 40036	92°	»	»	AS n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT n. 02493
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU n. 39378
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AV n. 25051
48°	»	»	AD	n. 16572	98°	»	»	AX n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19633	99°	»	»	AZ n. 35308
50°	»	»	AE	n. 23961	100°	»	»	AZ n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 4, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1°	Bigl. estratto:	Serie	T	n. 33374	-	1° premio di L.		1.000.000
2°	»	»	AT	» 26822	-	2°	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58904	-	3°	»	250.000
4°	»	»	M	» 18739	-	4°	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5°	»	57.450

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 41016	6°	Bigl.:	Serie	H	n. 17267
2°	»	»	A	n. 97990	7°	»	»	I	n. 71496
3°	»	»	B	n. 10273	8°	»	»	J	n. 12854
4°	»	»	C	n. 23339	9°	»	»	J	n. 26321
5°	»	»	F	n. 97440	10°	»	»	P	n. 25960
6°	»	»	F	n. 96581	57°	»	»	AH	n. 17269
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH	n. 28722
9°	»	»	G	n. 23368	59°	»	»	AH	n. 52346
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI	n. 28268
11°	»	»	H	n. 68298	61°	»	»	AK	n. 13080
12°	»	»	H	n. 69767	62°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK	n. 70993
14°	»	»	I	n. 65585	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 19460	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL	n. 55359
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 36008	69°	»	»	AM	n. 38334
20°	»	»	M	n. 40936	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12000	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31886	73°	»	»	AN	n. 13666
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN	n. 22081
25°	»	»	R	n. 12622	75°	»	»	AN	n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 36840
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN	n. 65362
29°	»	»	S	n. 78668	79°	»	»	AO	n. 15028
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO	n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74966
32°	»	»	T	n. 24342	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO	n. 83395
34°	»	»	U	n. 15913	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 24610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 12025
37°	»	»	U	n. 90691	87°	»	»	AQ	n. 36464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 95688
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28705
40°	»	»	X	n. 47035	90°	»	»	AR	n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR	n. 81159
42°	»	»	Z	n. 40956	92°	»	»	AS	n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT	n. 02493
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU	n. 39378
47°	»	»	AC	n. 53080	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10572	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19033	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 23961	100°	»	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58904, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18739, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 3.000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B*);

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Un fascicolo » | (Un fascicolo »
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale - il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia a. 1, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

11°	Bigl.:	Serie	Q	n. 32024	21°	Bigl.:	Serie	AG	n. 23010
12°	»	»	Z	n. 43901	22°	»	»	AG	n. 25334
13°	»	»	AA	n. 17342	23°	»	»	AH	n. 11097
14°	»	»	AA	n. 28501	24°	»	»	AH	n. 70656
15°	»	»	AC	n. 92080	25°	»	»	AI	n. 23522
16°	»	»	AD	n. 22263	26°	»	»	AK	n. 50537
17°	»	»	AE	n. 40487	27°	»	»	AM	n. 30263
18°	»	»	AE	n. 60380	28°	»	»	AP	n. 38944
19°	»	»	AF	n. 32708	29°	»	»	AS	n. 92865
20°	»	»	AF	n. 47646	30°	»	»	AX	n. 14421

C) Premi da L. 5000 ciascuno (*i biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 43904	51°	Bigl.:	Serie	AE	n. 24359
2°	»	»	C	n. 47002	52°	»	»	AE	n. 60148
3°	»	»	C	n. 75638	53°	»	»	AF	n. 14843
4°	»	»	D	n. 00523	54°	»	»	AF	n. 31982
5°	»	»	D	n. 13839	55°	»	»	AF	n. 43125
6°	»	»	D	n. 23121	56°	»	»	AG	n. 31680
7°	»	»	F	n. 96581	57°	»	»	AH	n. 17269
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH	n. 28722
9°	»	»	G	n. 23368	59°	»	»	AH	n. 52346
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI	n. 28268
11°	»	»	H	n. 69208	61°	»	»	AK	n. 13080
12°	»	»	H	n. 69767	62°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK	n. 70993
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 19660	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL	n. 55359
18°	»	»	M	n. 35611	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 36008	69°	»	»	AM	n. 38334
20°	»	»	M	n. 49936	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12060	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31686	73°	»	»	AN	n. 12666
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12692	75°	»	»	AN	n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 36840
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78668	79°	»	»	AO	n. 15028
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO	n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74966
32°	»	»	T	n. 24342	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO	n. 83395
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 13625
37°	»	»	U	n. 90801	87°	»	»	AQ	n. 36464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 95688
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28705
40°	»	»	X	n. 47035	90°	»	»	AR	n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR	n. 81159
42°	»	»	Z	n. 40956	92°	»	»	AS	n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT	n. 02493
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU	n. 39378
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10672	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19833	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 23961	100°	»	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1°	Bigl. estratto:	Serie	T	n. 33374	-	1°	premio di L.	1.000.000
2°	»	»	AT	» 26822	-	2°	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58994	-	3°	»	250.000
4°	»	»	M	» 18739	-	4°	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5°	»	57.440

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 41016	6°	Bigl.:	Serie	H	n. 15527
2°	»	»	A	n. 97990	7°	»	»	I	n. 71496
3°	»	»	B	n. 16273	8°	»	»	J	n. 12854
4°	»	»	C	n. 23330	9°	»	»	J	n. 36321
5°	»	»	F	n. 97440	10°	»	»	P	n. 25960
6°	»	»	D	n. 23121	56°	»	»	AG	n. 31680
7°	»	»	F	n. 90581	57°	»	»	AH	n. 17269
8°	»	»	G	n. 29116	58°	»	»	AH	n. 28722
9°	»	»	G	n. 23368	59°	»	»	AH	n. 52346
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI	n. 28268
11°	»	»	H	n. 69298	61°	»	»	AK	n. 13080
12°	»	»	H	n. 69787	62°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK	n. 79993
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 19060	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL	n. 55359
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 36008	69°	»	»	AM	n. 38334
20°	»	»	M	n. 49936	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12060	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31886	73°	»	»	AN	n. 12666
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12692	75°	»	»	AN	n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 30840
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78068	79°	»	»	AO	n. 15028
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO	n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74966
32°	»	»	T	n. 24342	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO	n. 83396
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 12625
37°	»	»	U	n. 90891	87°	»	»	AQ	n. 36464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 95688
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28706
40°	»	»	X	n. 47095	90°	»	»	AR	n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR	n. 81159
42°	»	»	Z	n. 40956	92°	»	»	AS	n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT	n. 02493
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89814
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU	n. 39378
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10572	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19633	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 22961	100°	»	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58994, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18739, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 3.000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B*);

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287
Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale. Il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1944.
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti aventi diritto al

11°	Bigl.:	Serie	Q	n. 32024	31°	Bigl.:	Serie	AG	n. 55010
12°	»	»	Z	n. 43901	32°	»	»	AG	n. 25324
13°	»	»	AA	n. 17342	33°	»	»	AH	n. 11097
14°	»	»	AA	n. 28901	34°	»	»	AH	n. 70656
15°	»	»	AC	n. 92080	35°	»	»	AI	n. 23522
16°	»	»	AD	n. 22263	36°	»	»	AK	n. 50537
17°	»	»	AE	n. 40487	37°	»	»	AM	n. 30263
18°	»	»	AE	n. 60350	38°	»	»	AP	n. 38944
19°	»	»	AF	n. 32708	39°	»	»	AS	n. 92805
20°	»	»	AF	n. 47646	40°	»	»	AX	n. 14421

C) Premi da L. 5000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 43964	51°	Bigl.:	Serie	AE	n. 24269
2°	»	»	C	n. 47002	52°	»	»	AE	n. 60148
3°	»	»	C	n. 75038	53°	»	»	AF	n. 14843
4°	»	»	D	n. 00523	54°	»	»	AF	n. 31982
5°	»	»	D	n. 13839	55°	»	»	AF	n. 43125
6°	»	»	D	n. 33121	56°	»	»	AG	n. 31680
7°	»	»	F	n. 96581	57°	»	»	AH	n. 17269
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH	n. 28729
9°	»	»	G	n. 23368	59°	»	»	AH	n. 52346
10°	»	»	H	n. 50857	60°	»	»	AI	n. 28268
11°	»	»	H	n. 69256	61°	»	»	AK	n. 13080
12°	»	»	H	n. 69767	62°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54863	63°	»	»	AK	n. 79993
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 19060	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL	n. 55359
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 36068	69°	»	»	AM	n. 38334
20°	»	»	M	n. 40936	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12060	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31886	73°	»	»	AN	n. 12696
24°	»	»	Q	n. 46397	74°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12692	75°	»	»	AN	n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 36840
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN	n. 66015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78068	79°	»	»	AO	n. 15628
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO	n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74966
32°	»	»	T	n. 24372	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO	n. 83395
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 12625
37°	»	»	U	n. 90891	87°	»	»	AQ	n. 56464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 95688
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28705
40°	»	»	X	n. 47035	90°	»	»	AR	n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR	n. 81159
42°	»	»	Z	n. 46956	92°	»	»	AS	n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT	n. 02463
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51505	96°	»	»	AU	n. 30378
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10572	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19631	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 22961	100°	»	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 38574, vin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1°	Bigl. estratto:	Serie	T	n. 33374	-	1° premio di L.	1.000.000
2°	»	»	AT	» 26822	-	2° »	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58994	-	3° »	»	250.000
4°	»	»	M	» 18729	-	4° »	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5° »	»	57.440

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*i biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero*):

1°	Bigl.:	Serie	A	n. 41016	6°	Bigl.:	Serie	H	n. 15527
2°	»	»	A	n. 67090	7°	»	»	I	n. 71496
3°	»	»	B	n. 16273	8°	»	»	J	n. 12854
4°	»	»	C	n. 23239	9°	»	»	J	n. 36321
5°	»	»	F	n. 97440	10°	»	»	I*	n. 25960
6°	»	»	G	n. 23016	58°	»	»	AT	n. 26822
9°	»	»	G	n. 23368	59°	»	»	AH	n. 52316
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI	n. 28868
11°	»	»	H	n. 69298	61°	»	»	AK	n. 13089
12°	»	»	H	n. 69767	62°	»	»	AK	n. 51367
13°	»	»	I	n. 54865	63°	»	»	AK	n. 79993
14°	»	»	I	n. 65287	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 19060	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28859	67°	»	»	AL	n. 55359
18°	»	»	M	n. 32611	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 36088	69°	»	»	AM	n. 38334
20°	»	»	M	n. 49936	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12969	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63026	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31886	73°	»	»	AN	n. 12666
24°	»	»	Q	n. 46497	74°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12697	75°	»	»	AN	n. 29963
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 36840
27°	»	»	S	n. 50593	77°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 70511	78°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78068	79°	»	»	AO	n. 15028
30°	»	»	S	n. 81242	80°	»	»	AO	n. 24068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74996
32°	»	»	T	n. 24342	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51971	83°	»	»	AO	n. 83395
34°	»	»	U	n. 15912	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 12625
37°	»	»	U	n. 90801	87°	»	»	AQ	n. 36464
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 95088
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28705
40°	»	»	X	n. 47605	90°	»	»	AR	n. 34686
41°	»	»	Z	n. 28782	91°	»	»	AR	n. 81159
42°	»	»	Z	n. 44056	92°	»	»	AS	n. 23717
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16487	94°	»	»	AT	n. 02493
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU	n. 39378
47°	»	»	AC	n. 53089	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10572	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19633	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 23861	100°	»	»	AZ	n. 70097

B) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58994, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18729, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 3.000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B*);

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. Il Ministro: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2293, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/R, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/R, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «ROLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.
Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostruzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giudiziarie sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.
Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostruzione del comune di Giffoni Sei Casali Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/5;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San [illegible] Sei Casali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1944
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 62. — PARDO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. — PARDO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 and.;

per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre 1944, sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 22 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,30
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 46 del 15 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento anno. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento anno. . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento-1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministra-

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

compilato dall'esattore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 20 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente relativamente ai buoni del tesoro quinquennali base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate: e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto - del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	91,65

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

---

successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» —
Id.	3 %	lordo	» —
Id.	5 %	1935	» 90,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 82,50
Id.	5 %	1936	» 93,50
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 99,45
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 98,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 91,65
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 90,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 90,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 90 —
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 90,80
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certeggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89 e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89 e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento-1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785014

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, assegnati, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministra

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 23 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785014

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182501

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

zione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» —
Id.	3 %	lordo	» —
Id.	5 %	1935	» 99,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 82,50
Id.	5 %	1936	» 93,50
Id.	4,75 %	1964	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 99,45
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 98,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 91,65
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 90,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 90,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 90 —
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 90,80
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016

Un fascicolo » 8 | Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sortoggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.
Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.
Pagamento delle semestralità di interessi relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.
Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.
Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento 1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1950?4

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782014

Pagamento delle semestrali... buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in altri documenti contabili, e...

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

Ufficiale del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	—
Id.	3 % lordo	»	—
Id.	5 % 1935	»	90,40
Redimibile	3,50 % 1934	»	82,50
Id.	5 % 1936	»	93,50
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	99,45
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	91,65
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 207

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 208

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 208

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 208

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 208

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8
Ai soli «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MASI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Carrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sammino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 maggio 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Colonie { » trimestrale » 60 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { » trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » semestrale » 110 / » trimestrale » 60 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari. | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MAGI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2501 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sanino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deli-

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: « I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello », deve leggersi: « I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pepoi Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mantinelli Carmine;
il comm. Sammo Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale e il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro:* MILANZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pocci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro:* MILANZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-238 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 e 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 a 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MASI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Carrara Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Saracino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed ab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sanfilippo Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Roma, addì 30 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Percl Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1923, n. 1365, e 5 a 80 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 81-236 81-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento anno. . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 16-B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 —
Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 a 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 207

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 208

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 208

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 208
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 208

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORICE — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MASI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale venne approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Carrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Santino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e s. a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

grafico;

Ritenuta la necessità di ovviare a la mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sanzio Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944.

BONOMI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pesci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 e 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 287

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 288

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 288

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 288

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 288

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 299

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'Emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MASI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1933, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: « I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello », deve leggersi: « i giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...sezione e nella Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

Il prof. Giuseppe Nicolai;
Rag. Mancinelli Carmine;
Il comm. Sanzilio Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allo che il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devolura dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Persi Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 56-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 6 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4 | » Trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8 | Estero: » Trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4 | » Trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari. | All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 5 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 296

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORICE — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84. — MAGI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale venne approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 729;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Carrone Nicolò;
l'avv. Marcinelli Germino;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pucci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 787016

gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 729;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Cesarino;
il comm. Sanfilippo Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1914

EONOMI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 agosto 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1941

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 agosto 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Perci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1941

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1941 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1941

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 85° — Roma - Mercoledì, 30 agosto 1944 — N. 31

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 8.00, per gli *annunzi giudiziari* e di L. 10.00, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 60.00 per gli *annunzi giudiziari* e di L. 100.00 per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 8.00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali, a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale *possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni*, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta *avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli provvisoriamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.*

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Libreria dello Stato in Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze — Telefono 481-884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate « esclusivamente » nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nella sopra descritte « Modalità per le inserzioni ».

COMMERCIALI

« S.A.G.A.P. »
Società Anonima Grossisti Alimentari Provinciali

Sede in Rieti — Capitale sociale L. 500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 10 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 30 settembre 1944 presso la sede sociale in Rieti, alla via Cintia n. 73 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice presidente;
2. Approvazione esercizio finanziario 1943;
3. Varie.

p. Il Consiglio d'amministrazione: De Bonis Antonio

737 (A pagamento).

AVVISO

I soci della *Società Anonima Cooperativa di Consumo* fra il personale dell'Azienda di credito e del Consorzio agrario pro-

FILATURA CANAPE GIUSEPPE TURNER & C.

Società per azioni con sede in Sarno
Capitale sociale L. 3.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso l'ufficio di amministrazione in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 11;, il giorno 22 settembre 1944, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione e discussione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie di competenza dell'assemblea.

Occorrendo, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione nel medesimo luogo e per il medesimo ordine del giorno alle ore 10 del giorno 30 settembre 1944.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato come sopra per l'assemblea.

728 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« F.A.S.I.V. »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

con margini ridotti viene portato a 85 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Libreria dello Stato in Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze — Telefono 481-884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate « esclusivamente » nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte « Modalità per le inserzioni ».

COMMERCIALI

« S.A.G.A.P. »
Società Anonima Grossisti Alimentari Provinciali

Sede in Rieti — Capitale sociale L. 500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 10 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 30 settembre 1944 presso la sede sociale in Rieti, alla via Cintia n. 75 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice presidente;
2. Approvazione esercizio finanziario 1943;
3. Varie.

p. Il Consiglio d'amministrazione: De Bouis Antonio

727 (A pagamento).

AVVISO

I soci della *Società Anonima Cooperativa di Consumo* fra il personale dell'Azienda di credito e del Consorzio agrario provinciale di Salerno sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 17 settembre 1944 alle ore 10 nei locali del Banco di Napoli in Salerno, piazza Matteo Luciani.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà convocata alla stessa ora e nella medesima località il giorno 24 settembre per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Consiglio;
2) Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del comitato dei sindaci e nomina dei nuovi amministratori e del collegio sindacale;
3) Eventuale modifica allo statuto sociale;
4) Varie.

732 (A pagamento).

FILATURA CANAPE GIUSEPPE TURNER & C.

Società per azioni con sede in Sarno
Capitale sociale L. 3.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso l'ufficio di amministrazione in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 114, il giorno 22 settembre 1944, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione e discussione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie di competenza dell'assemblea.

Occorrendo, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione nel medesimo luogo e per il medesimo ordine del giorno alle ore 10 del giorno 30 settembre 1944.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato come sopra per l'assemblea.

728 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« F.A.S.I.V. »
Società Anonima Fabbrica Articoli Stampati in Vetro

Sede Roma — Capitale versato L. 200.000

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 16 settembre 1944 alle ore undici in prima convocazione presso la sede sociale, ed eventualmente in seconda convocazione alla stessa ora e luogo del 18 settembre 1944 per procedere alla nomina di due consiglieri, essendo essi decaduti per non aver provveduto al completamento della cauzione ai sensi dell'articolo 2387 C. C.

Roma, 25 agosto 1944

731 (A pagamento). Il Collegio Sindacale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA CARBONIZZAZIONE RAZIONALE DEL LEGNO

Sede in Roma, piazza dell'Esedra n. 68
Capitale sociale L. 10.000.000, versato L. 4.500.000.

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Carbonizzazione Razionale del Legno, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, piazza dell'Esedra n. 68, per il giorno 14 settembre 1944 alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1943 e della relazione del consigliere delegato e del Collegio sindacale;
2. Rinnovazione cariche sociali;
3. Eventuali.

Possono intervenire gli azionisti possessori di azioni nominative purchè iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno 14 settembre alle ore 17.

Roma, 26 agosto 1944

739 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società per azioni con sede in Roma — Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale di via Propaganda n. 3 per il giorno di lunedì 18 settembre 1944, alle ore 11 e in mancanza di numero legale in seconda convocazione per la stessa ora e presso la stessa sede del giorno 5 ottobre 1944, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Situazione dei conti al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi amministratori.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci cinque giorni prima delle date di convocazione.

Roma, 28 agosto 1944.

735 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOC. AN. ISTITUTO INTERCAMBI E COMMERCIO CON L'ESTERO

Sede in Roma, piazza Poli n. 37
Capitale sottoscritto e versato L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 settembre 1944, alle ore 10 nello studio del notaio dott. Cardelli Alfredo in Roma, via delle Muratte, 87, per deliberare sui seguenti oggetti:

1) Esame della situazione sociale e delibera per la sottoscrizione dell'aumento del capitale stabilito dall'assemblea straor-

RADIO ARMONICA S. A.

Sede in Roma, via delle Convertite — Capitale vers. L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 16 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio degli esercizi chiusi al 31 agosto 1943 e 31 agosto 1944 e delibere relative;
3. Nomina dell'amministratore unico;
4. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione questa rimane fissata per il giorno 20 settembre 1944 stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

737 (A pagamento). L'amministratore unico: L. De Angelis.

FERROTRAMVIARIA SOC. AN. IT.

Sede in Roma — Capitale sociale L. 5.000.000, versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 12, presso la sede sociale in Roma, via Nomentana n. 92, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di consiglieri di amministrazione;
5. Nomina del collegio sindacale.

Le azioni dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale in Roma, via Nomentana, 92.

Roma, 28 agosto 1944.

738 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

CONDOMINIO
Via della Conciliazione n. 15, Roma

Convocazione di assemblea straordinaria

Domenica 17 settembre 1944 in prima e seconda convocazione, rispettivamente alle ore 9 e 9.30, nell'abitazione del condominio signora Clelia Castiglione Ventrella, avrà luogo l'assemblea straordinaria del condominio per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Riscaldamento 1943-44 e sua ripartizione;
2. Sistemazioni e lavori vari;
3. Varie.

Roma, 29 agosto 1944.

L'amministratore: rag. Rocco Sbardella.

746 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785014

relazione del consigliere delegato e del Collegio sindacale;

2. Rinnovazione cariche sociali;

3. Eventuali.

Possono intervenire gli azionisti possessori di azioni nominative purchè iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno 14 settembre alle ore 17.

Roma, 26 agosto 1944

729 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società per azioni con sede in Roma — Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale di via Propaganda n. 3 per il giorno di lunedì 18 settembre 1944, alle ore 11 e in mancanza di numero legale in seconda convocazione per la stessa ora e presso la stessa sede del giorno 5 ottobre 1944, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

2. Situazione dei conti al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;

3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi amministratori.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci cinque giorni prima delle date di convocazione.

Roma, 28 agosto 1944.

735 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOC. AN. ISTITUTO INTERCAMBI E COMMERCIO CON L'ESTERO

Sede in Roma, piazza Poli n. 37
Capitale sottoscritto e versato L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 settembre 1944, alle ore 10 nello studio del notaio dott. Cardelli Alfredo in Roma, via delle Muratte, 87, per deliberare sui seguenti oggetti:

1) Esame della situazione sociale e delibera per la sottoscrizione dell'aumento del capitale stabilito dall'assemblea straordinaria del 7 aprile 1942;

2) Trasformazione della società da «Anonima per azioni» a «Società a responsabilità limitata» e relativo cambiamento della denominazione sociale;

3) Cambiamento dell'oggetto sociale;

4. Proposta ed approvazione del nuovo statuto della società a responsabilità limitata;

5) Revoca del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;

6) Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fin d'ora fissata per il giorno 24 settembre, alle ore 10, presso lo studio suddetto.

736 (A pagamento). Gli Amministratori.

---

desimo ordine del giorno.

737 (A pagamento). L'amministratore unico: L. De Angelis.

FERROTRAMVIARIA SOC. AN. IT.

Sede in Roma — Capitale sociale L. 3.000.000, versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 12, presso la sede sociale in Roma, via Nomentana n. 92, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di consiglieri di amministrazione;
5. Nomina del collegio sindacale.

Le azioni dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale in Roma, via Nomentana, 92.

Roma, 28 agosto 1944.

738 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

CONDOMINIO
Via della Conciliazione n. 15, Roma

Convocazione di assemblea straordinaria

Domenica 17 settembre 1944 in prima e seconda convocazione, rispettivamente alle ore 9 e 9,30, nell'abitazione del condominio signora Clelia Castiglione Ventrella, avrà luogo l'assemblea straordinaria del condominio per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Riscaldamento 1943-44 e sua ripartizione;
2. Sistemazioni e lavori vari;
3. Varie.

Roma, 29 agosto 1944.

L'amministratore: rag. Rocco Sbardella.

746 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA «FUNIVIA DEL TERMINILLO»

Sede in Roma — Capitale L. 4.000.000.

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria che sarà tenuta in Roma in prima convocazione sabato 30 settembre 1944 alle ore 11, presso la sede sociale in via del Mare n. 65, con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 31 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il Consiglio di amministrazione.

747 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

SOCIETA EDITRICE NAZIONALE

Sede in Roma, via dei Giardini, 42-B
Capitale sociale L. 100.000.

Si comunica che è indetta l'assemblea generale dei soci per il giorno 16 settembre 1944 alle ore 17 in prima convocazione e per il giorno 17 settembre 1944 alle ore 17 in seconda convocazione.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministratore delegato;
2. Approvazione del bilancio;
3. Dimissione dei consiglieri di amministrazione e nomina delle nuove cariche sociali;
4. Dimissioni, retribuzioni e nomina del Collegio sindacale;
5. Varie.

Il consigliere delegato: A. Barchiesi.

740 (A pagamento).

« A.S.E.U.R. »
Anonima Società Editrice « Universitas » Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 settembre 1944 alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, via Rovereto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 giugno 1944;
4. Provvedimenti in ordine al disposto dell'articolo 2446 Codice civile.

Per intervenire all'assemblea è necessaria l'iscrizione nominativa sul libro dei soci entro il 13 settembre 1944.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fino da ora fissata per le ore 10 del giorno successivo negli stessi locali.

Roma, 29 agosto 1944.

p. Il consiglio di amministrazione: (firma illeggibile)

745 (A pagamento).

« E.G.A. »
Società Esercizio Grandi Alberghi

per azioni con sede in Roma — Capitale sociale L. 1.200.000.

I signori azionisti sono pregati d'intervenire all'assemblea ordinaria di prima convocazione che sarà tenuta in Roma giovedì 28 settembre c. a., alle ore 18, presso la sede sociale via Vittorio Veneto (Albergo Maestoso) con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 27 ottobre c. a. nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Carlo Piotti

SOCIETA ANONIMA MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sede in Roma via del Mare n. 63 — Capitale L. 150.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 12 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
730 (A pagamento). Ettore Manzolini di Campoleone

TRAVERTINO DI LITTORIA S. A.

Sede in Roma, via del Mare n. 63 — Capitale L. 800.000

Gli azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 11 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2363 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
751 (A pagamento). Ettore Manzolini di Campoleone

E. MANZOLINI & C. - STABILIMENTI DI APUANIA

Anonima, sede in Roma - Capitale sociale L. 5.000.000 versati.

Gli azionisti sono convocati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 10 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2363 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico
752 (A pagamento). Ettore Manzolini di Campoleone

SOCIETA ANONIMA COSTRUZIONI ODORISIO MAZZAFERRO & C.

Roma — Capitale sociale L. 2.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 settembre 1944 alle ore 9, in Roma, via Firenze, 32, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

740 (A pagamento).

« A.S.E.U.R. »
Anonima Società Editrice « Universitas » Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 settembre 1944 alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, via Rovereto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 giugno 1944;
4. Provvedimenti in ordine al disposto dell'articolo 2446 Codice civile.

Per intervenire all'assemblea è necessaria l'iscrizione nominativa sul libro dei soci entro il 13 settembre 1944.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fino da ora fissata per le ore 10 del giorno successivo negli stessi locali.

Roma, 29 agosto 1944.

p. Il consiglio di amministrazione: (firma illeggibile)

745 (A pagamento).

« E.G.A. »
Società Esercizio Grandi Alberghi

per azioni con sede in Roma — Capitale sociale L. 1.200.000.

I signori azionisti sono pregati d'intervenire all'assemblea ordinaria di prima convocazione che sarà tenuta in Roma giovedì 28 settembre c. a., alle ore 18, presso la sede sociale via Vittorio Veneto (Albergo Maestoso) con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 27 ottobre c. a. nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Carlo Piotti

748 (A pagamento).

SOCIETÀ ROMANA COSTRUZIONI MECCANICHE

Anonima, sede in Roma, capitale sociale L. 5.000.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via Faleria n. 25 venerdì 29 settembre 1944 alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione sarà tenuta il 30 ottobre 1944 nel medesimo luogo ed alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
Ludovico Spada Pontenziani

749 (A pagamento).

Sede in Roma, via del Mare n. 63 — Capitale L. 800.00

Gli azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 11 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
Ettore Manzolini di Campoleone

751 (A pagamento).

E. MANZOLINI & C. - STABILIMENTI DI APUANIA

Anonima, sede in Roma - Capitale sociale L. 5.000.000 versati.

Gli azionisti sono convocati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 10 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico
Ettore Manzolini di Campoleone

752 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA COSTRUZIONI ODORISIO MAZZAFERRO & C.

Roma — Capitale sociale L. 2.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 settembre 1944 alle ore 9, in Roma, via Firenze, 32, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Messa in liquidazione della Società e nomina di uno o più liquidatori;
4. Nomina del collegio sindacale per il periodo della liquidazione;
5. Varie ed eventuali.

Nel caso che l'assemblea non fosse valida, per mancanza degli intervenuti, la seconda convocazione, avrà luogo il giorno 26 settembre 1944 nello stesso luogo e nella stessa ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno dimostrare la loro qualità col deposito dei titoli da avvenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione, da dimostrarsi con ricevuta firmata dall'amministratore unico.

Roma, 29 agosto 1944

L'Amministratore unico

755 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.I.A.U. »
Società Anonima per Imprese Agricole ed Urbane
Sede in Roma — Capitale L. 10.000.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63, il giorno 28 settembre 1944 alle ore 9 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico: Ettore Manzolini di Campoleone

753 (A pagamento).

SOCIETA PER AZIONI SCALA
Vini Fini di Napoli
(Ditte Riunite: Pasquale Scala - J. Rouff - Giuseppe Scala)
Sede in Napoli, via Cuma, 2/4.
Capitale sociale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 settembre 1944, alle ore 12, nella sede provvisoria in via Giovacchino Toma, 4 (Vomero), Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1944;
3. Varie.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 30 settembre 1944, alla suddetta ora e nella stessa sede provvisoria.

Napoli, 7 agosto 1944

757 (A pagamento). Il consigliere delegato: G. Baistok

« LABOR VITA EST »
Società cooperativa a responsabilità limitata.
Sede in Roma, via Castelgomberto, 5.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre alle ore 17 presso lo studio del notaro Albertazzi in Roma, via Crescenzio, 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dei nuovi amministratori;
5. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1944-1946;
6. Varie ed eventuali.

758 (A pagamento). Il Presidente

SOCIETA GENERALE PUGLIESE DI ELETTRICITA
Anonima con sede in Napoli - Capitale L. 100.000.000.

Estrazione di obbligazioni

A sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

353 263 377 433 458 539 —
Totale n. 150.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

485 — — — — — —
Totale n. 100.

Complessivamente n. 370 obbligazioni.

Emissione ex Società Adriatica Pugliese di elettricità:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

87 304 313 399 463 — —
Totale n. 5.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

604 701 702 704 — — —
Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

782 795 808 — — — —
Totale n. 300.

Complessivamente n. 405 obbligazioni.

Emissione ex Società elettrica della Puglia Meridionale:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

7 12 191 203 292 362 456
513 615 — — — — —
Totale n. 9.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

692 700 718 739 769 821 50
874 — — — — — —
Totale n. 200.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

948 958 1025 1056 1058 1072 —
Totale n. 600.

Complessivamente n. 809 obbligazioni.

Le suddette obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la Società generale pugliese di elettricità, in Bari, via Suppa n. 5, dal giorno 1° gennaio 1944.

Bari, 23 ottobre 1943.

La Direzione.

690 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

Elenco dei 164 buoni sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° luglio 1944 e pagabili dal 1° agosto 1944

36186 L. 100.000; 98936 L. 1.000; 96931 L. 1.000; 86277 L. 500; 67678 L. 500; 66175 L. 100; 108063 L. 100; 68015 L. 100; 88263 L. 100; 4565 L. 100; 85993 L. 100; 102779 L. 100; 2067 L. 100; 93281 L. 100; 77587 L. 100.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vini Fini di Napoli
(Ditte Riunite: Pasquale Scala - J. Rouff - Giuseppe Scala)

Sede in Napoli, via Cuma, 2/4.
Capitale sociale L. 300.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 11, nella sede provvisoria in via Giovacchino Toma, 4 (Vomero), Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1944;
3. Varie.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 30 settembre 1944, alla suddetta ora e nella stessa sede provvisoria.

Napoli, 7 agosto 1944

757 (A pagamento). Il consigliere delegato: G. Baistrok

« LABOR VITA EST »

Società cooperativa a responsabilità limitata.
Sede in Roma, via Castelgomberto, 5.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre alle ore 17 presso lo studio del notaio Albertazzi in Roma, via Crescenzio, 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dei nuovi amministratori;
5. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1944-1946;
6. Varie ed eventuali.

758 (A pagamento). Il Presidente

SOCIETÀ GENERALE PUGLIESE DI ELETTRICITÀ

Anonima con sede in Napoli - Capitale L. 100.000.000.

Estrazione di obbligazioni

Ai sensi dell'art. 1° del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si comunica che il giorno 23 ottobre 1943 presso la Società generale pugliese di elettricità in Bari, via Suppa, 5, con l'assistenza del notaio Vito De Pinto, inscritto al Collegio notarile in Bari, si è proceduto alla estrazione annuale delle obbligazioni delle cessate società:

Imprese elettriche della Capitanata, Società Adriatica Pugliese di elettricità, Società elettrica della Puglia Meridionale, incorporate nella sopracitata Società (atto notar Castellini 12 settembre 1930) risultando estratti i seguenti titoli:

Emissione ex Società imprese elettriche della Capitanata:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

35	38	41	58	62	64	67
79	98	99	108	109	112	122
141	144	199	258	270	285	—

Totale n. 20.

602	701	702	704	—	—	—

Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

782	795	808	—	—	—	—

Totale n. 300.

Complessivamente n. 506 obbligazioni.

Emissione ex Società elettrica della Puglia Meridionale:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

7	12	191	203	292	362	456
513	615	—	—	—	—	—

Totale n. 9.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

692	700	718	739	769	821	50
874	—	—	—	—	—	—

Totale n. 300.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

948	958	1025	1056	1058	1072	—

Totale n. 600.

Complessivamente n. 809 obbligazioni.

Le suddette obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la Società generale pugliese di elettricità, in Bari, via Suppa n. 5, dal giorno 1° gennaio 1944.

Bari, 23 ottobre 1943.

La Direzione.

630 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

Elenco dei 164 buoni sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° luglio 1944 e pagabili dal 1° agosto 1944

36186 L. 100.000; 98936 L. 1.000; 96031 L. 1.000; 86277 L. 500; 67678 L. 500; 66175 L. 100; 108063 L. 100; 68015 L. 100; 88263 L. 100; 4565 L. 100; 85993 L. 100; 102779 L. 100; 2067 L. 100; 93281 L. 100; 77587 L. 100.

BUONI RIMBORSABILI A L. 50.

431	2593	4863	4925	8550	9941	10751
10887	11974	13743	14190	14201	16196	16724
21017	21990	23933	24000	24348	25898	27381
28730	40033	40613	40803	41127	41252	41312
42183	42529	42812	42878	42906	45141	46112
46543	46602	49731	49739	51609	51903	51913
52128	52133	52134	52206	52215	52217	52221
52230	52914	54647	54981	55314	55330	55333
55660	56198	58266	58332	59208	60735	62711
62358	63308	64116	64125	64144	64907	65928
66518	66563	67803	68050	69351	69414	72941
74302	74543	74612	76157	76174	77568	80628
81115	81438	82185	83102	83458	83649	85407
85416	87427	89426	89433	89434	89456	89504
89810	90500	90527	90511	90607	90945	91047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

91193	91419	92439	92620	92898	93010	93058
96913	97005	97206	97285	97345	98018	98020
98117	98244	98427	98462	99314	101220	101266
101268	101650	101711	101829	101840	101845	101884
104463	105160	105703	105709	106174	106210	106523
106608	106622	106997	107429	108234	108896	109137
109602	111916	—	—	—	—	—

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Galizia.

091 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO UNIFICATO DELLA CITTÀ DI NAPOLI 125ª E 126ª ESTRAZIONE

125ª Estrazione - Ammortamento di L. 361.100

Serie A

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

55	66	121	199	293	397	578
581	596	667	745	887	957	998
1126	1216	1535	1545	1548	1761	1918
2011	2119	2120	2356	2671	2757	2826
3200	3212	3359	3520	3571	3643	3650
3659	3837	3894	4079	4104	4208	4258
4272	4273	4437	4558	4765	4812	4880
4943	4946	4964	5207	5230	5288	5304
5313	5344	5356	5431	5557	5561	5627
5746	5965	5973	6036	6103	6173	6202
6430	6486	6513	6542	6544	6683	6843
6967	6973	7081	7102	7335	7656	7717
7751	7887	7944	8007	8037	8101	8132
8190	8224	8391	8509	8803	8926	9251
9278	9473	9485	9588	9608	9632	9723
9870	9974	10114	10261	10358	10419	10421
10467	10607	10891	11090	11208	11273	11529
11625	12479	12541	12551	12566	12623	12806
12920	13137	13175	13190	13213	13239	13246
13340	13363	13457	13506	13529	13601	13760
14115	14258	14430	14538	14654	14758	14815
14966	15011	15059	15892	15925	15963	15970
16097	16491	16526	16612	16833	16901	16991
16993	17073	17097	17183	17220	17626	17690
17693	17758	17970	18152	18211	18213	18317
18511	18555	18712	18773	18816	18820	19043
19096	19140	19193	19243	19328	19437	19536
19537	19885	19898	19889	19915	20406	20449
20482	20672	21161	21429	21453	21500	21633
21641	21839	21865	22194	22219	22432	22740
22750	22806	22851	22885	23012	23167	23213
23551	23564	23707	23736	23867	24026	24086
24098	24115	24209	24261	24643	24682	24758
24827	24950	24973	25120	25534	25684	25732
25817	26252	26272	26317	26552	26684	26806
26932	26964	27017	27039	27127	27152	27202
27629	27650	27706	27841	28196	28237	28302
28303	28474	28587	28701	28804	28853	28922

41938	42044	42052	42068	42115	42470	42533
42543	42717	42738	42787	43037	43198	43223
43232	43368	43758	43841	43942	43962	44007
44063	44121	44208	44351	44440	44443	44658
44677	44765	44781	44885	45022	45132	45161
45172	45203	45281	45401	45472	45625	45667
45898	—	—	—	—	—	—

Serie B.

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

76	483	621	772	809	829	1012
1503	1855	1936	2147	2208	2275	3235
3528	3576	3652	3831	3939	4236	4251
4607	4805	4982	5065	5077	5126	5188
6014	6205	6267	6458	6487	6494	6603
6632	6834	6883	7177	7262	7626	7694
7695	7712	7968	8059	8231	8455	8912
9012	9101	9193	9244	9304	9481	9684
9911	10215	10554	11132	11475	11538	11648
11837	12007	12085	12122	12422	12773	12849
13189	13210	13966	14278	14470	14573	14637
15981	16074	16094	16485	16654	16835	16916
17281	17552	17902	18099	18131	18397	18528
18758	18975	19368	19670	19756	19871	20228
20401	20409	20500	20552	20565	20992	21001
21065	21277	21418	21441	21531	21961	22186
22786	22822	23139	23310	23362	23381	23534
23545	23871	23943	24101	24109	25691	26162
26235	26350	26546	26822	26998	27039	27156
27551	27832	27889	28471	28680	29319	29330
29654	29706	29721	29899	29957	29990	30163
30254	30255	30543	30925	31913	33110	33237
33436	33503	33554	33955	34226	34367	34422
34472	34572	34640	35932	36041	36084	36194
36231	36676	36680	37047	38005	38152	38156
38168	38369	38466	38842	38919	39190	39441
39710	40097	40212	40253	40340	41385	41486
41540	42510	42632	43226	43697	43980	44110
44421	44539	44913	45272	45402	45537	45678
46073	46281	46585	46734	46802	46808	46866
47281	47784	48258	48490	49280	49744	49892
49972	50169	50350	50426	50672	51386	51575
52074	52382	52400	52598	52814	53672	54299
55130	55601	55763	56030	56650	57218	57705
57769	57809	57913	58725	59091	59189	59735
59809	60020	60473	60531	60628	60679	60745
60880	60912	61112	61500	61844	61936	62053
62101	62144	62249	62423	62585	62610	62716
62853	62921	63127	63323	63380	63387	63439
63574	63690	63966	64324	64362	64417	64471
64610	64681	64747	64821	65041	65149	65215
66302	66503	66889	67259	67373	67442	67796
68040	68194	68385	68814	68990	69130	69286
69313	69646	69860	70650	71351	71886	72055
72259	72535	72691	72933	73620	74156	74193
74485	74637	74943	75068	75108	75113	75136
75157	75261	75291	75311	75401	75434	75459
75534	75733	75811	76317	76727	—	—

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

54	166	335	357	469	524	625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

125ª Estrazione - Ammortamento di L. 361.100

Serie A

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

55	66	121	199	293	397	578
581	596	667	745	887	957	998
1126	1216	1535	1545	1548	1761	1918
2011	2119	2120	2356	2671	2757	2826
3200	3212	3359	3520	3571	3643	3650
3659	3837	3894	4079	4104	4208	4258
4272	4273	4437	4558	4765	4812	4880
4943	4946	4964	5207	5230	5288	5304
5313	5344	5356	5431	5557	5561	5627
5746	5965	5973	6036	6163	6173	6202
6430	6486	6513	6542	6544	6683	6843
6967	6973	7081	7102	7355	7656	7717
7751	7887	7944	8007	8037	8101	8132
8190	8224	8391	8509	8803	8926	9251
9278	9478	9485	9588	9608	9632	9723
9870	9974	10114	10261	10358	10419	10421
10467	10607	10891	11090	11208	11373	11529
11625	12479	12541	12551	12566	12823	12806
12920	13137	13175	13190	13213	13239	13246
13340	13363	13457	13506	13529	13601	13760
14115	14258	14430	14538	14654	14738	14815
14966	15011	15059	15892	15925	15963	15970
16097	16491	16526	16612	16833	16901	16991
16993	17073	17097	17183	17220	17626	17690
17693	17758	17970	18152	18211	18213	18317
18511	18555	18712	18773	18846	18820	19043
19096	19140	19193	19243	19328	19437	19536
19537	19885	19888	19889	19915	20406	20449
20482	20672	21161	21429	21453	21500	21682
21641	21839	21865	22194	22219	22432	22746
22750	22806	22851	22885	23012	23167	23213
23551	23564	23707	23736	23867	24026	24086
24008	24115	24209	24261	24643	24682	24758
24827	24950	24973	25120	25534	25684	25732
25817	26252	26272	26317	26552	26684	26806
26932	26984	27017	27039	27127	27152	27202
27629	27650	27706	27841	28196	28237	28302
28903	28474	28587	28701	28804	28853	28922
29016	29279	30007	30030	30068	30071	30246
30342	30355	30501	30678	30679	30913	30979
31084	31108	31163	31195	31232	31283	31291
31298	31485	31503	31505	31604	31670	31792
31801	31802	31858	31878	31897	31942	32047
32054	32352	32586	33065	33132	33187	33272
33358	33498	33500	33535	33601	33669	33912
34149	34576	34724	34876	34961	34986	35070
35606	35649	35774	35835	35882	35904	35971
36594	36597	36643	36679	36783	36786	36867
37131	37136	37336	37374	37625	37637	37701
37964	38131	38297	38354	38423	38467	38597
38638	38857	38919	38930	38951	39226	39242
39329	39421	39456	39503	39600	39609	39857
39910	40113	40449	40574	40615	40632	40638
40956	41109	41118	41292	41308	41337	41505
41549	41701	41780	41794	41879	41888	41890

9911	10215	10334	11132	11475	11538	11648
11837	12007	12085	12122	12422	12773	12849
13189	13210	13966	14278	14470	14573	14637
15981	16074	16094	16485	16654	16835	16916
17281	17552	17902	18099	18131	18397	18528
18758	18975	19368	19670	19756	19871	20228
20401	20409	20500	20552	20565	20992	21001
21065	21277	21418	21431	21531	21961	22186
22786	22822	23139	23310	23362	23381	23534
23545	23871	23943	24101	24109	25691	26162
26235	26350	26546	26822	26998	27039	27156
27551	27832	27889	28471	28680	29319	29330
29654	29706	29721	29890	29957	29990	30163
30254	30255	30543	30925	31913	33110	33237
33436	33503	33554	33953	34226	34367	34422
34472	34572	34640	35032	36041	36084	36194
36231	36676	36680	37047	38005	38152	38156
38168	38369	38466	38842	38919	39190	39441
39710	40097	40212	40253	40340	41385	41486
41540	42510	42632	43226	43697	43960	44110
44421	44539	44913	45272	45402	45537	45678
46073	46281	46585	46734	46802	46808	46866
47281	47784	48258	48490	49280	49744	49892
49972	50169	50350	50426	50672	51386	51575
52074	52382	52400	52598	52814	53672	54299
55130	55601	55763	56630	56650	57218	57705
57769	57809	57912	58725	59091	59189	59733
59869	60020	60473	60531	60628	60679	60745
60880	60912	61112	61560	61844	61936	62053
62101	62144	62249	62453	62585	62610	62716
62853	62921	63127	63323	63380	63387	63429
63574	63690	63966	64324	64362	64417	64471
64610	64681	64747	64821	65041	65149	65215
66302	66593	66889	67259	67373	67442	67796
68040	68194	68385	68814	68990	69130	69286
69313	69646	69860	70650	71351	71896	72055
72259	72535	72691	72933	73620	74156	74193
74485	74637	74943	75068	75108	75113	75136
75137	75261	75291	75311	75401	75434	75459
75534	75733	75811	76317	76727	—	—

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

64	166	325	337	469	574	675
944	1558	1627	2057	2092	2445	2655
2784	2843	2856	2917	3022	3192	3379
3471	3546	3704	3734	3738	4064	4198
4360	4575	4578	4581	4682	4720	5127
5156	5546	6401	6591	6775	6779	6865
6930	6944	7440	7480	7691	8001	8026
8620	8622	8634	8672	9072	9308	9380
9394	9469	9599	9637	9772	10001	10009
10078	10239	10240	10293	10975	11043	11257
12044	12088	12343	12377	12446	12464	12502
12537	12624	12744	13006	13139	13286	13557
13728	14035	14238	14281	14392	14440	14478
14550	14715	14807	15086	15119	15395	15400
15692	15988	16150	16176	16272	16292	16398
16651	16787	17058	17667	17839	17890	18287
18567	18906	19063	19258	19576	19687	19690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

19748	19785	20006	20042	20860	21104	21261
21450	21642	21773	21923	22046	23689	23249
23295	23494	23608	23609	23711	23826	24209
24219	24286	24344	24357	24361	24362	24366
24546	24746	24852	25523	25592	25614	25623
25939	25946	25969	26141	26150	26176	26277
26654	26828	27075	27328	27407	27451	27929
27950	—	—	—	—	—	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

12	207	305	687	820	1362	1399
1446	1859	2170	2804	2843	3512	3583
3694	3965	4201	4783	4960	4915	4927
4964	4999	5601	5956	5977	6063	6565
7024	7522	8080	8156	8719	9019	10697
10848	11172	12559	12688	12768	13022	13908
14083	14372	15928	16014	16088	16491	16780
17080	17593	17763	18653	18817	19229	20864
21284	21431	21445	21628	21632	22044	22373
22535	22629	22828	23070	23423	23679	23819
23838	24243	24281	24594	24598	25129	25330
26149	26162	26284	26992	27051	27101	27740
28473	28530	29100	29133	29194	29199	29637
29730	29927	31373	31551	32155	32449	33088
33138	33252	33262	33347	33558	33616	33629
33741	33815	33979	34100	34127	34545	34546
34671	34730	34804	35436	35883	36128	36581
36762	36901	36923	37685	37826	38458	39098
39501	39526	39772	40295	40708	40718	40803
40909	41016	41149	41253	41529	41578	42565
42707	42984	44903	45095	45404	45805	46288
46639	46826	47055	47214	47829	48205	48989
49052	49279	49799	49916	50455	50733	50875
51034	51129	51234	51992	52554	52812	—

126ª Estrazione - Ammortamento di L. 370.200

Serie A.

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

70	207	270	696	823	975	1087
1269	1501	1595	1672	1961	2000	2030
2050	2056	2087	2121	2230	2255	2265
2482	2504	2572	2697	2944	3069	3293
3591	3637	3789	4701	4849	5156	5346
5469	5783	5842	5855	6077	6081	6289
6369	6444	6932	7090	7216	7316	7399
7567	7699	7739	7805	7882	7942	8015
8059	8072	8089	8105	8440	8455	8510
8583	8589	8794	8876	9018	9228	9450
9529	9554	9647	10059	10094	10159	10588
10608	10846	10860	10983	11150	11155	11315
11641	11675	11760	11851	11995	12082	12099
12111	12390	12546	12644	12672	12695	12768
12852	13001	13327	13442	13482	13552	13570
13623	13831	13916	14070	14177	14181	14319
14335	14712	14821	14898	15013	15025	15159
15683	15654	15929	15881	15851	16020	16334

33750	33955	34047	34157	34178	34289	34489
34557	34803	34943	35041	35158	35212	35232
35320	35456	35510	35533	35602	35615	35739
35838	36018	36041	36133	36358	36408	36651
36820	36881	36922	37000	37110	37260	37342
37480	37544	37551	37608	37866	37971	38150
38159	38165	38256	38331	38426	38623	38781
38805	38896	38920	39032	39229	39256	39365
39442	39855	39861	40028	40108	40239	40271
40272	40309	40422	41167	41175	41277	41280
41354	42065	42230	42333	42460	42574	42676
42776	43186	43343	43479	43517	43523	43689
44003	44051	44460	44684	44749	44860	44956
45017	45166	45327	45354	45376	45456	45490
45577	45596	45634	45672	45694	45733	45956

Serie B.

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

110	117	391	663	840	1323	1532
1805	1811	2111	2517	2845	3089	3855
3881	3974	4313	4343	4375	4591	4610
4777	4793	5248	5249	5278	5283	5633
5868	5930	6276	6396	6646	7058	7068
7543	7629	7742	7957	9343	9565	9597
9892	9918	10000	10495	10655	11416	11511
11674	11876	12083	13884	13194	13600	13795
14795	14855	15169	15563	15591	16406	17008
17023	17390	17428	17984	18484	18702	18770
18891	20153	20353	20660	20667	20745	21084
21235	21271	21342	21349	21357	21379	21503
21695	21857	22118	22174	22747	23445	23827
23937	24017	24089	24367	24410	24546	24946
25227	25572	25594	25727	25863	25914	26114
26176	26236	26694	26962	26999	27565	27082
27941	27999	28369	28381	28545	28654	28913
29007	29176	29401	29715	29820	29896	30285
31238	31412	31930	31943	31989	32041	32079
32224	32328	32751	32978	33156	33280	33331
33743	33815	33891	33925	33936	34122	34454
34635	34897	34910	34942	35075	35303	35842
36097	36183	36219	36363	36463	36993	37208
37349	38033	38656	38658	38685	38811	39322
39638	39781	39828	40245	40297	40319	40386
40407	40414	41169	41188	41347	41361	41413
41460	41677	41780	41799	41820	41835	41915
41928	41943	41974	42077	42241	42314	42536
42680	42980	43115	43265	43413	43496	43529
43674	44453	44557	44685	45034	45045	45370
46023	46036	46243	46253	46412	46571	46697
46770	46837	46839	47102	47144	47151	47248
49143	49198	49339	49367	49741	49743	51111
51481	51780	52079	52617	52792	52796	53479
53576	53583	53956	54310	54437	54741	54752
54851	55660	56022	56207	56216	56489	56512
56593	56813	56846	56930	57123	57469	57522
57540	57739	57765	57798	57994	58457	58579
58776	59095	59599	59736	59866	60311	60749
60931	61022	61583	61795	61833	61985	62137
62304	63291	63624	64126	65185	65196	65288
65688	65720	66248	66431	66547	66812	66826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4964	4999	5601	5956	5977	6063	6765
7024	7522	8080	8156	8719	9019	10027
10648	11172	12559	12688	12708	13022	13808
14383	14372	15258	16014	16088	16491	16780
17080	17593	17763	18053	18817	19249	20661
21284	21431	21445	21628	21632	22044	22373
23535	23629	23828	23970	23423	23679	23819
23838	24243	24381	24594	24598	25129	25230
26149	26162	26284	26992	27051	27101	27740
28473	28530	29100	29133	29194	29199	29637
29730	29927	31373	31551	32155	32449	33088
33138	33252	33262	33347	33558	33616	33629
33741	33815	33979	34100	34127	34543	34546
34671	34730	34801	35436	35833	36128	36581
36762	36901	36922	37685	37826	38458	39098
39501	39526	39772	40295	40708	40718	40803
40909	41016	41149	41253	41529	41578	42565
42707	42984	44903	45095	45404	45805	46288
46639	46826	47055	47214	47829	48205	48989
49052	49279	49799	49916	50455	50753	50875
51034	51121	51234	51992	52554	52812	—

126ª Estrazione - Ammortamento di L. 370.200

Serie A.

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

70	207	270	696	823	975	1087
1269	1501	1595	1672	1961	2000	2030
2056	2056	2087	2121	2230	2255	2265
2482	2504	2572	2697	2944	3069	3293
3591	3637	3789	4701	4849	5156	5346
5469	5783	5842	5855	6077	6081	6389
6369	6444	6932	7090	7216	7316	7399
7567	7699	7739	7805	7882	7942	8015
8059	8072	8089	8105	8440	8455	8510
8583	8599	8794	8876	9018	9228	9450
9529	9554	9647	10059	10094	10159	10588
10608	10846	10860	10983	11150	11155	11315
11641	11675	11760	11851	11995	12082	12099
12111	12390	12546	12644	12672	12695	12768
12852	13091	13327	13442	13482	13552	13570
13623	13831	13916	14070	14177	14181	14319
14335	14712	14821	14898	15013	15025	15159
15633	15654	15829	15831	15851	16020	16334
16549	16551	16653	16787	16808	17265	17284
17323	17540	17760	17794	18039	18109	18257
18280	18394	18410	18650	18747	18886	18953
19012	19351	19563	19575	19828	20314	20684
20748	20974	20986	21249	21420	21896	22038
22106	22283	22341	22400	22461	22567	22724
22832	23146	23223	23345	23420	23425	23597
24035	24141	24179	24239	24407	24456	24604
24669	24673	24714	24815	24955	25401	25509
25766	25885	26193	26500	26575	26588	26747
26802	26967	27109	27199	27247	27268	27280
27292	27311	27478	27552	27695	27701	27790
27832	27866	28053	28082	28102	28387	28424
28525	28605	28609	28826	29068	29175	29348
29458	29661	29678	29748	30101	30244	30290
30401	30575	30593	30765	31079	31166	31186
31261	31278	31308	31354	31382	31405	31455
31548	31593	31650	31680	31870	31944	31953
31985	32120	32226	32412	32480	32521	32663
32947	32969	33117	33130	33361	33463	33867

Serie B.

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

110	117	391	603	840	1323	1532
1805	1811	2111	2517	2845	3089	3853
3881	4074	4313	4343	4375	4591	4610
4777	4791	5248	5249	5278	5283	5633
5868	5930	6276	6396	6646	7058	7068
7543	7670	7742	7957	9543	9565	9597
9892	9918	10000	10295	10555	11416	11511
11674	11876	12683	12881	13194	13600	13795
14795	14895	15169	15563	15591	16406	17003
17023	17080	17428	17884	18484	18702	18770
18891	20153	20353	20660	20667	20745	21084
21235	21271	21342	21349	21857	21379	21503
21695	21897	22118	22174	22747	23445	23827
23937	24017	24089	24367	24410	24546	24946
25227	25572	25594	25727	25863	25914	26114
26176	26236	26694	26902	26999	27565	27682
27941	27999	28369	28381	28545	28654	28913
29007	29176	29401	29715	29820	29890	30285
31238	31412	31930	31943	31982	32041	32079
32234	32328	32751	32978	33156	33280	33331
33743	33815	33891	33925	33936	34122	34454
34635	34897	34910	34942	35075	35303	35842
36007	36183	36219	36363	36463	36993	37208
37349	38003	38626	38658	38685	38811	39322
39638	39781	39896	40245	40297	40319	40386
40407	40414	41169	41188	41347	41361	41413
41460	41677	41780	41799	41820	41835	41915
41928	41943	41974	42077	42241	42314	42536
42680	42980	43115	43265	43413	43496	43529
43674	44453	44557	44685	45034	45045	45370
46023	46036	46243	46253	46412	46571	46697
46770	46837	46839	47102	47144	47151	47248
49143	49198	49339	49367	49741	49743	51111
51481	51780	52079	52617	52792	52796	53479
53576	53583	53956	54310	54437	54741	54752
54851	55060	56022	56207	56216	56489	56512
56593	56813	56846	56930	57123	57469	57522
57540	57739	57765	57798	57994	58457	58579
58776	59095	59599	59736	59866	60311	60749
60931	61022	61583	61795	61833	61985	62137
62304	63291	63624	64126	65185	65196	65288
65688	65720	66248	66431	66547	66812	66826
67129	67268	67662	67702	68000	68002	68228
68562	69544	69574	69694	69726	69879	70013
70177	70645	70670	70724	70884	71219	71665
71821	71872	72236	73146	73461	73591	73745
73791	73834	73851	74138	74161	74294	74413
74749	74795	74870	75267	75725	76011	76043
76159	76171	76249	76293	76459	76608	76655

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

367	385	1034	1432	1469	1552	1752
2041	2056	2159	2168	2362	2477	2565
2742	2875	2946	3168	3259	3361	3925
4006	4219	4387	4613	4740	4757	4859
4869	4964	5353	5404	5516	5549	6028
6084	6108	6505	6716	6873	6890	6895
7080	7195	7300	7405	7571	7998	8025
8233	8313	8366	8367	8406	8420	8504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8577	8664	8740	9101	9314	9321	9355
9788	9816	9888	9894	10058	10096	10446
10582	10584	10670	10929	10941	11147	11156
11246	11277	11509	11824	11855	11867	12329
12348	12425	12555	12653	12749	12883	12934
12965	13051	13137	13160	13237	13377	13385
13517	13617	13781	13850	14469	14503	14683
14925	15031	15036	15053	15123	15585	15590
15845	15900	16083	16135	16261	16332	16732
16868	16903	17036	17221	17543	18107	18353
18510	18526	18544	18564	18611	18639	18695
19212	19636	19738	19798	19859	19870	19976
20088	20098	20104	20354	20376	20681	21163
21176	21305	21404	21490	21509	21545	21576
21793	21856	22010	22081	22101	22276	22329
22638	22639	22645	22838	22895	22908	22929
23019	23087	23310	23371	23444	23561	23630
23839	23905	23908	23909	24093	24105	24397
24450	24625	24820	24908	24938	25155	25621
25712	25864	26133	26193	26232	26511	26587
26744	26760	26935	26967	26978	27103	27151
27201	27264	27443	27499	27641	27756	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

1498	1534	1865	3020	3979	4265	4349
4514	4864	4942	6164	6454	7068	7465
7507	8365	8414	8720	9000	9553	9633
9732	10236	10247	10339	10555	10936	11027
11416	11799	11888	11899	12245	12388	12413
12639	12892	13532	14105	14201	14647	14698
15252	15415	15667	15801	16189	17538	18324
18462	18640	19760	20008	20211	20244	20301
20317	21746	21925	22082	22283	22369	22524
22668	22942	23347	23519	23849	23861	23961
25497	25526	25606	25804	25951	26612	27100
27154	27215	27757	28166	28517	28706	29645
30417	30564	30762	30844	31186	31569	32069
32177	32191	32200	32236	32279	32291	32366
32541	32802	32886	33552	33647	33964	34308
34967	35029	35338	35735	36138	36634	38115
38250	38363	38531	38770	38871	39080	39246
39746	39974	41173	41185	41270	41306	41346
41765	42168	42228	42831	42895	43281	43289
44416	44486	44768	44934	45088	45769	45823
45940	46527	46732	46851	47102	47354	48241
48309	48391	49686	50446	50958	51148	51235
51409	51682	51944	52147	52502	52710	—

Le suddette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1944.

Dal Palazzo S. Giacomo, 24 giugno 1944.

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Galizia.

692 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

MORTE PRESUNTA

Istante Vianello Stella, il presidente del Tribunale di Roma (decreto 15 aprile 1944), invita chiunque abbia notizie dello scomparso Zavatzki Giovanni fu Eustachio, suddito polacco, comunicarle al Tribunale stesso entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

624 (A pagamento). Dott. Eugenio Grenga.

AVVISO

Il procuratore sottoscritto, a nome e nell'interesse di Valentini Cesare, affiliato da Valentini Cosimo, rende noto, che lo stesso Valentini Cesare ha presentato domanda per cambiare il nome di Cesare in quello di «Luigi» ed è stato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, con decreto 9 agosto 1944, autorizzato a fare eseguire la pubblicazione presente sulla destra domanda ai sensi dell'art. 159 nn. 1 e 2 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Roma, 28 agosto 1944.

733 (A pagamento). Avv. Ugo Mazzoni, procuratore.

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI

Con decreto del 17 novembre 1943 il presidente del Tribunale di Roma, su ricorso del signor Ludovico Mattei, ha dichiarato l'ammortamento dei sei assegni bancari, smarriti il 6 novembre 1943 dal suo legittimo possessore signor Mattei predetto, qui appresso descritti:

1) Assegno di c/c del Banco di Roma, agenzia G. numero 009501, emesso il 16 ottobre 1943 per L. 15.000 «Capitale Italia» ing. Carpi; 2) Assegno di c/c della Banca Nazionale del lavoro, agenzia via Napoleone III di Roma, emesso il 20 ottobre 1943, n. 345027 per L. 13.000, dott. Pasdoni; 3) Assegno circolare del Credito italiano n. 310613, per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 4) Assegno circolare del Credito italiano n. 310614 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 5) Assegno circolare del Credito italiano numero 310615 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 6) Assegno circolare del Credito italiano n. 310616 per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T. — Totale degli assegni L. 68.000 (sessantottomila).

Roma, 28 agosto 1944.

734 (A pagamento). Avv. Antonio Petrillo.

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli 9 agosto 1944 è stato a norma degli articoli 69 e 86 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare C. n. 004231 emesso dal Banco di Napoli Agenzia di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

23839	23905	23908	23909	24093	24105	24297
24450	24625	24820	24908	24938	25155	25521
25712	25864	26123	26193	26232	26511	26587
26744	26760	26935	26967	26978	27103	27151
27201	27304	27443	27499	27641	27756	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

1498	1534	1865	3020	3979	4265	4349
4514	4864	4942	6164	6454	7068	7465
7507	8365	8414	8720	9000	9553	9633
9732	10236	10247	10339	10555	10936	11027
11416	11790	11888	11899	12245	12388	12413
12639	12892	13532	14105	14201	14647	14698
15252	15415	15667	15801	16189	17538	18324
18462	18840	19760	20008	20211	20244	20301
20317	21746	21925	22082	22283	22300	22524
22668	22942	23347	23519	23849	23861	23961
25497	25526	25606	25804	25951	26612	27100
27154	27215	27757	28146	28517	28706	29645
30417	30564	30762	30841	31186	31569	32069
32177	32191	32300	32336	32379	32391	32366
32541	32862	32886	33552	33647	33964	34308
34967	35029	35338	35735	36138	36634	38115
38250	38363	38531	38770	38871	39080	39246
39746	39974	41173	41185	41270	41306	41346
41765	42168	42228	42871	42855	43281	43289
44416	44486	44768	44934	45088	45769	45823
45940	46527	46732	46851	47102	47354	48841
48309	48391	49686	50146	50958	51148	51235
51409	51682	51944	52147	52502	52710	—

Le suddette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1944.

Dal Palazzo S. Giacomo, 24 giugno 1944.

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Gelizia.

698 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Reggio Calabria

AVVISO

La ditta Trungadi Angela fu Nicola e dott. D'Agostino Francesco fu Giuseppe, con istanza presentata il 23 giugno 1942 ha chiesto la concessione dell'uso di acqua mediante presa ad incile libero dalla sponda destra del torrente Marapotamo (agro del Comune di Serrata) prelevandola dal canale esistente della ditta Trungadi Vincenzo e fratelli Gully fu Bruno, allo scopo di irrigare due appezzamenti di terreno agrumetati e seminativo dell'estensione complessiva di circa ettari 1,20 denominati Cappellano e Beneficio d'Istria.

Reggio Calabria, 6 aprile 1944.

714 (A pagamento). L'ingegnere capo: P. Gleijeses.

Il procuratore sottoscritto, a nome e nell'interesse di Valentini Cesare, affiliato da Valentini Cosimo, rende noto, che lo stesso Valentini Cesare ha presentato domanda per cambiare il nome di Cesare in quello di «Luigi» ed è stato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, con decreto 9 agosto 1944, autorizzato a fare eseguire la pubblicazione presente sulla destra domanda ai sensi dell'art. 159 nn. 1 e 2 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Roma, 28 agosto 1944.

735 (A pagamento). Avv. Ugo Mazzoni, procuratore.

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI

Con decreto del 17 novembre 1943 il presidente del Tribunale di Roma, su ricorso del signor Ludovico Mattei, ha dichiarato l'ammortamento dei sei assegni bancari, smarriti il 6 novembre 1943 dal suo legittimo possessore signor Mattei predetto, qui appresso descritti:

1) Assegno di c/c del Banco di Roma, agenzia G. numero 005301, emesso il 10 ottobre 1943 per L. 15.000 «Capitale Italia» (ing. Carpi); 2) Assegno di c/c della Banca Nazionale del lavoro, agenzia via Napoleone III di Roma, emesso il 20 ottobre 1943, n. 343027 per L. 15.000, dott. Pasdoni; 3) Assegno circolare del Credito italiano n. 310615, per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 4) Assegno circolare del Credito italiano n. 310614 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T., 5) Assegno circolare del Credito italiano numero 310613 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 6) Assegno circolare del Credito italiano n. 310616 per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T., — Totale degli assegni L. 60.000 (sessantottomila).

Roma, 28 agosto 1944.

734 (A pagamento). Avv. Antonio Petrillo.

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli 9 agosto 1944 è stato a norma degli articoli 69 e 86 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare C. n. 004231 emesso dal Banco di Napoli Agenzia di Nola addì 3 settembre 1943 all'ordine del sig. Giuseppe d'Apreda per la valuta di lire ventisettemilatrecentonovantacinque e centesimi 55. Tale assegno venne dall'ordinatario Giuseppe d'Apreda girato alla Duchessa di Calvello, Principessa di Castelcicala e spedito al di lei figliuolo Duca Paolo de la Tour Corio nel di lui domicilio in Roma Viale Bertoloni n. 1 a mezzo di lettera rappresentata n. 3827, spedita dall'Ufficio postale di Nola il 6 settembre 1943.

Col suddetto decreto 9 agosto 1944 è stato fatto obbligo al ricorrente Giuseppe d'Apreda di procedere alla notifica dello stesso al Banco di Napoli ed alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tale notifica è stata eseguita a 11 agosto 1944.

Inoltre col suddetto decreto del Presidente del Tribunale di Napoli è stato autorizzato il Banco di Napoli a pagare al d'Apreda la valuta dell'assegno dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

741 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUNTO

Il Pretore di Civitavecchia in data 12 luglio 1944 su istanza di Masci Carmine; dichiara l'ammortamento dell'assegno bancario serie E, n. 1.267.939 Q. per L. 10.000 in data 28 giugno 1943 della Cassa di Risparmio dell'Aquila all'ordine di Masci Carmine. Autorizza il pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

742 (A pagamento). Masci Carmine

SUNTO

Il Pretore di Civitavecchia in data 12 luglio 1944 su istanza di Masci Carmine; dichiara l'ammortamento dell'assegno bancario serie E n. 1.129.651 Q di L. 10.000 del Credito Cassa Risparmio dell'Aquila in data 28 giugno 1943 all'ordine di Masci Carmine Autorizza il pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

743 (A pagamento). Masci Carmine

REGIA PRETURA DI CINQUEFRONDI

AVVISO

Il pretore di Cinquefrondi con decreto 11 agosto 1944, su istanza del signor Misiti comm. Raffaele fu Giuseppe, domiciliato e residente in Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, ha disposto l'ammortamento dei seguenti titoli:

1) Vaglia cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Taurianova n. 01999, per lire cinquemila, rilasciato a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 2) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 717277-64 per lire mille, rilasciato dall'ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 3) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 717278-65, per lire mille, rilasciato dall'ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 4) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 429371-66, per lire quattrocentoquarantanove, rilasciato dall'Ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina.

Con lo stesso provvedimento il pretore ha autorizzato il Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro, a pagare al ricorrente Misiti Raffaele fu Giuseppe, da Cinquefrondi, la somma di lire settemilaquattrocentoquarantanove dopo quindici giorni dalla data della presente pubblicazione.

Cinquefrondi, 14 agosto 1944.

Raffaele Misiti fu Giuseppe.

739 (A pagamento). Avv. Angelo Misiti

SUNTO

Il Presidente del Tribunale di Sassari in data 9 giugno 1944 su istanza di Berutti Giuseppe dichiara l'ammortamento della polizza n. 486743-1.023 assicurazione ventennale sulla vita stipulata con l'Istituto Nazionale Assicurazioni di Sassari. Beneficiaria Berutti Paola Latte fu Giov. Michele. Autorizza il pagamento della somma da essa portata dopo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

744 (A pagamento). Berutti Giuseppe

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto 18 marzo 1944 ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari numero 618955-B di L. 2137,70 all'ordine di Zazzeri Temistocle e n. 618956-B di L. 1066,25 all'ordine di Zomparelli Raffaello, emessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura su richiesta della Società Anonima per Imprese Agricole ed Urbane di Roma, autorizzandone il pagamento a favore della predetta Società 15 giorni dopo la presente pubblicazione in difetto di opposizione e disponendo la notifica del decreto alla Banca emittente.

751 (A pagamento). Avv. Mario Panelli

ANNUNZI VARI

SINDACATO DISTRETTUALE NOTAI
dei Distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri

Il sottoscritto reggente del Sindacato fa noto che con decreto Ministeriale 7 dicembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1943, il signor Lombardini Francesco è stato dispensato dall'ufficio di notaio in Sezze per limiti di età con effetto dal 16 gennaio 1944.

Roma, 23 marzo 1944

693 (Gratuito) Il Reggente del Sindacato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 85° Roma - Mercoledì, 30 agosto 1944 N. 31

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 8.00, per gli *annunzi giudiziari* e di L. 10.00, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 60.00 per gli *annunzi giudiziari* e di L. 100.00 per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 8,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura sopraesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Libreria dello Stato in Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze — Telefono 481-884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate « esclusivamente » nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte « Modalità per le inserzioni ».

COMMERCIALI

« S.A.G.A.P. »
Società Anonima Grossisti Alimentari Provinciali

Sede in Rieti — Capitale sociale L. 500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 10 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 30 settembre 1944 presso la sede sociale in Rieti, alla Via Cintia n. 75 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice presidente;
2. Approvazione esercizio finanziario 1943;
3. Varie.

p. Il Consiglio d'amministrazione: De Bonis Antonio

727 (A pagamento).

AVVISO

FILATURA CANAPE GIUSEPPE TURNER & C.

Società per azioni con sede in Sarno
Capitale sociale L. 5.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso l'ufficio di amministrazione in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 114, il giorno 22 settembre 1944, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione e discussione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie di competenza dell'assemblea.

Occorrendo, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione nel medesimo luogo e per il medesimo ordine del giorno alle ore 10 del giorno 30 settembre 1944.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato come sopra per l'assemblea.

(A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 8,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

del Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Libreria dello Stato in Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze — Telefono 481-884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate «esclusivamente» nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte «Modalità per le inserzioni».

COMMERCIALI

«S.A.G.A.P.»
Società Anonima Grossisti Alimentari Provinciali

Sede in Rieti — Capitale sociale L. 500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 10 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 30 settembre 1944 presso la sede sociale in Rieti, alla via Cintia n. 75 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice presidente;
2. Approvazione esercizio finanziario 1943;
3. Varie.

p. Il Consiglio d'amministrazione: De Bonis Antonio

737 (A pagamento).

AVVISO

I soci della *Società Anonima Cooperativa di Consumo* fra il personale dell'Azienda di credito e del Consorzio agrario provinciale di Salerno sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 17 settembre 1944 alle ore 10 nei locali del Banco di Napoli in Salerno, piazza Matteo Luciani.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà convocata alla stessa ora e nella medesima località il giorno 24 settembre per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Consiglio;

2) Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del comitato dei sindaci e nomina dei nuovi amministratori e del collegio sindacale;

3) Eventuale modifica allo statuto sociale;

4) Varie.

732 (A pagamento).

FILATURA CANAPE GIUSEPPE TURNER & C.

Società per azioni con sede in Sarno
Capitale sociale L. 3.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso l'ufficio di amministrazione in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 114, il giorno 22 settembre 1944, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione e discussione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie di competenza dell'assemblea.

Occorrendo, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione nel medesimo luogo e per il medesimo ordine del giorno alle ore 10 del giorno 30 settembre 1944.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato come sopra per l'assemblea.

728 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

«F.A.S.I.V.»
Società Anonima Fabbrica Articoli Stampati in Vetro

Sede Roma — Capitale versato L. 200.000

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 16 settembre 1944 alle ore undici in prima convocazione presso la sede sociale, ed eventualmente in seconda convocazione alla stessa ora e luogo del 18 settembre 1944 per procedere alla nomina di due consiglieri, essendo essi decaduti per non aver provveduto al completamento della cauzione ai sensi dell'articolo 2387 C. C.

Roma, 25 agosto 1944

731 (A pagamento). Il Collegio Sindacale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA CARBONIZZAZIONE RAZIONALE DEL LEGNO

Sede in Roma, piazza dell'Esedra n. 68
Capitale sociale L. 10.000.000, versato L. 4.500.000.

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Carbonizzazione Razionale del Legno, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, piazza dell'Esedra n. 68, per il giorno 15 settembre 1944 alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1943 e della relazione del consigliere delegato e del Collegio sindacale;
2. Rinnovazione cariche sociali;
3. Eventuali.

Possono intervenire gli azionisti possessori di azioni nominative purchè iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno 15 settembre alle ore 17.

Roma, 26 agosto 1944

789 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società per azioni con sede in Roma — Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale di via Propaganda n. 1 per il giorno di lunedì 18 settembre 1944, alle ore 11 e in mancanza di numero legale in seconda convocazione per la stessa ora e presso la stessa sede del giorno 5 ottobre 1944, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Situazione dei conti al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi amministratori.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci cinque giorni prima delle date di convocazione.

Roma, 28 agosto 1944.

735 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOC. AN. ISTITUTO INTERCAMBI E COMMERCIO CON L'ESTERO

Sede in Roma, piazza Poli n. 37
Capitale sottoscritto e versato L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 settembre 1944, alle ore 10 nello studio del notaio dott. Cardelli Alfredo in Roma, via delle Muratte, 67, per deliberare sui seguenti oggetti:

RADIO ARMONICA S. A.

Sede in Roma, via delle Convertite — Capitale vers. L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 16 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio degli esercizi chiusi al 31 agosto 1943 e 31 agosto 1944 e delibere relative;
3. Nomina dell'amministratore unico;
4. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione questa rimane fissata per il giorno 20 settembre 1944 stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

737 (A pagamento). L'amministratore unico: L. De Angelis.

FERROTRAMVIARIA SOC. AN. IT.

Sede in Roma — Capitale sociale L. 3.000.000, versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 12, presso la sede sociale in Roma, via Nomentana n. 92, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;
4. Nomina di consiglieri di amministrazione;
5. Nomina del collegio sindacale.

Le azioni dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale in Roma, via Nomentana, 92.

Roma, 28 agosto 1944.

738 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

CONDOMINIO
Via della Conciliazione n. 15, Roma

Convocazione di assemblea straordinaria

Domenica 17 settembre 1944 in prima e seconda convocazione, rispettivamente alle ore 9 e 9,30, nell'abitazione del condomino signora Clelia Castiglione Ventrella, avrà luogo l'assemblea straordinaria del condominio per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Riscaldamento 1943-44 e sua ripartizione;
2. Sistemazioni e lavori vari;
3. Varie.

Roma, 29 agosto 1944.

L'amministratore: rag. Rocco Sbardella.

746 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182501

2. Rinnovazione cariche sociali;

3. Eventuali.

Possono intervenire gli azionisti possessori di azioni nominative purchè iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno 14 settembre alle ore 17.

Roma, 26 agosto 1944

739 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società per azioni con sede in Roma — Capitale L. 23.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale di via Propaganda n. 3 per il giorno di lunedì 18 settembre 1944, alle ore 11 e in mancanza di numero legale in seconda convocazione per la stessa ora e presso la stessa sede del giorno 5 ottobre 1944, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

2. Situazione dei conti al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;

3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi amministratori.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci cinque giorni prima delle date di convocazione.

Roma, 28 agosto 1944.

735 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOC. AN. ISTITUTO INTERCAMBI E COMMERCIO CON L'ESTERO

Sede in Roma, piazza Poli n. 37
Capitale sottoscritto e versato L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 settembre 1944, alle ore 10 nello studio del notaio dott. Cardelli Alfredo in Roma, via delle Muratte, 87, per deliberare sui seguenti oggetti:

1) Esame della situazione sociale e delibera per la sottoscrizione dell'aumento del capitale stabilito dall'assemblea straordinaria del 7 aprile 1942;

2) Trasformazione della società da «Anonima per azioni» a «Società a responsabilità limitata» e relativo cambiamento della denominazione sociale;

3) Cambiamento dell'oggetto sociale;

4. Proposta ed approvazione del nuovo statuto della società a responsabilità limitata;

5) Revoca del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;

6) Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fin d'ora fissata per il giorno 24 settembre, alle ore 10, presso lo studio suddetto.

736 (A pagamento). Gli Amministratori.

desimo ordine del giorno.

737 (A pagamento). L'amministratore unico: L. De Angelis.

FERROTRAMVIARIA SOC. AN. IT.

Sede in Roma — Capitale sociale L. 3.000.000, versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 settembre 1944, alle ore 12, presso la sede sociale in Roma, via Nomentana n. 92, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;

2. Relazione dei sindaci;

3. Bilancio al 31 dicembre 1943 e deliberazioni relative;

4. Nomina di consiglieri di amministrazione;

5. Nomina del collegio sindacale.

Le azioni dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale in Roma, via Nomentana, 92.

Roma, 25 agosto 1944.

738 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

CONDOMINIO
Via della Conciliazione n. 15, Roma

Convocazione di assemblea straordinaria

Domenica 17 settembre 1944 in prima e seconda convocazione, rispettivamente alle ore 9 e 9,30, nell'abitazione del condominio signora Clelia Castiglione Ventrella, avrà luogo l'assemblea straordinaria del condominio per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Riscaldamento 1943-44 e sua ripartizione;

2. Sistemazioni e lavori vari;

3. Varie.

Roma, 29 agosto 1944.

L'amministratore: rag. Rocco Sbardella.

746 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «FUNIVIA DEL TERMINILLO»

Sede in Roma — Capitale L. 4.000.000.

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria che sarà tenuta in Roma in prima convocazione sabato 30 settembre 1944 alle ore 11, presso la sede sociale in via del Mare n. 63, con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 31 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il Consiglio di amministrazione.

747 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ EDITRICE NAZIONALE

Sede in Roma, via dei Giardini, 42-B
Capitale sociale L. 100.000.

Si comunica che è indetta l'assemblea generale dei soci per il giorno 16 settembre 1944 alle ore 17 in prima convocazione e per il giorno 17 settembre 1944 alle ore 17 in seconda convocazione.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministratore delegato;
2. Approvazione del bilancio;
3. Dimissione dei consiglieri di amministrazione e nomina delle nuove cariche sociali;
4. Dimissioni, retribuzioni e nomina del Collegio sindacale;
5. Varie.

Il consigliere delegato: A. Barchiesi.

730 (A pagamento).

« A.S.E.U.R. »
Anonima Società Editrice « Universitas » Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 settembre 1944 alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, via Rovereto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 giugno 1944;
4. Provvedimenti in ordine al disposto dell'articolo 2446 Codice civile.

Per intervenire all'assemblea è necessaria l'iscrizione nominativa sul libro dei soci entro il 13 settembre 1944.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fino da ora fissata per le ore 10 del giorno successivo negli stessi locali.

Roma, 29 agosto 1944.

p. Il consiglio di amministrazione: (firma illeggibile)

742 (A pagamento).

« E.G.A. »
Società Esercizio Grandi Alberghi

per azioni con sede in Roma — Capitale sociale L. 1.200.000.

I signori azionisti sono pregati d'intervenire all'assemblea ordinaria di prima convocazione che sarà tenuta in Roma giovedì 28 settembre c. a., alle ore 18, presso la sede sociale via Vittorio Veneto (Albergo Maestoso) con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 27 ottobre c. a. nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Carlo Piotti

SOCIETÀ ANONIMA MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sede in Roma via del Mare n. 63 — Capitale L. 150.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 12 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
750 (A pagamento). Ettore Manzolini di Campoleone

TRAVERTINO DI LITTORIA S. A.

Sede in Roma, via del Mare n. 63 — Capitale L. 800.000

Gli azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 12 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
751 (A pagamento). Ettore Manzolini di Campoleone

E. MANZOLINI & C. - STABILIMENTI DI APUANIA

Anonima, sede in Roma - Capitale sociale L. 5.000.000 versati.

Gli azionisti sono convocati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 10 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2363 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico
752 (A pagamento) Ettore Manzolini di Campoleone

SOCIETÀ ANONIMA COSTRUZIONI ODORISIO MAZZAFERRO & C.

Roma — Capitale sociale L. 2.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 settembre 1944 alle ore 9, in Roma, via Firenze, 32, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5. Varie.

Il consigliere delegato: A. Barchiesi.

742 (A pagamento).

« A.S.E.U.R. »
Anonima Società Editrice « Universitas » Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 settembre 1944 alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, via Rovereto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 giugno 1944;
4. Provvedimenti in ordine al disposto dell'articolo 2446 Codice civile.

Per intervenire all'assemblea è necessaria l'iscrizione nominativa sul libro dei soci entro il 13 settembre 1944.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fino da ora fissata per le ore 10 del giorno successivo negli stessi locali.

Roma, 29 agosto 1944.

p. Il consiglio di amministrazione: (firma illeggibile)

745 (A pagamento).

« E.G.A. »
Società Esercizio Grandi Alberghi

per azioni con sede in Roma — Capitale sociale L. 1.200.000.

I signori azionisti sono pregati d'intervenire all'assemblea ordinaria di prima convocazione che sarà tenuta in Roma giovedì 28 settembre c. a., alle ore 18, presso la sede sociale via Vittorio Veneto (Albergo Maestoso) con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 27 ottobre c. a. nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Carlo Piotti

738 (A pagamento).

SOCIETÀ ROMANA COSTRUZIONI MECCANICHE

Anonima, sede in Roma, capitale sociale L. 5.000.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via Faleria n. 25 venerdì 29 settembre 1944 alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione sarà tenuta il 30 ottobre 1944 nel medesimo luogo ed alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
Ludovico Spada Pontenziani

749 (A pagamento).

TRAVERTINO DI LITTORIA S. A.

Sede in Roma, via del Mare n. 63 — Capitale L. 800.000

Gli azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 11 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
Ettore Manzolini di Campoleone

751 (A pagamento).

E. MANZOLINI & C. - STABILIMENTI DI APUANIA

Anonima, sede in Roma - Capitale sociale L. 5.000.000 versati.

Gli azionisti sono convocati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 63 il giorno 28 settembre 1944 alle ore 10 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico
Ettore Manzolini di Campoleone

752 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA COSTRUZIONI ODORISIO MAZZAFERRO & C.

Roma — Capitale sociale L. 2.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 settembre 1944 alle ore 9, in Roma, via Firenze, 32, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Messa in liquidazione della Società e nomina di uno o più liquidatori;
4. Nomina del collegio sindacale per il periodo della liquidazione;
5. Varie ed eventuali.

Nel caso che l'assemblea non fosse valida, per mancanza degli intervenuti, la seconda convocazione, avrà luogo il giorno 26 settembre 1944 nello stesso luogo e nella stessa ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno dimostrare la loro qualità col deposito dei titoli da avvenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione, da dimostrarsi con ricevuta firmata dall'amministratore unico.

Roma, 29 agosto 1944

L'Amministratore unico

755 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.I.A.U. »
Società Anonima per Imprese Agricole ed Urbane
Sede in Roma — Capitale L. 10.000.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di prima convocazione che si terrà in Roma presso la sede sociale in via del Mare n. 65, il giorno 28 settembre 1944 alle ore 9 con il seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'art. 2364 del Codice civile.

Occorrendo la seconda convocazione, sarà tenuta il 28 ottobre 1944 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

L'amministratore unico: Ettore Manzolini di Campoleone

753 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI SCALA
Vini Fini di Napoli
(Ditte Riunite: Pasquale Scala - J. Rouff - Giuseppe Scala)
Sede in Napoli, via Cuma, 2/4.
Capitale sociale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 settembre 1944, alle ore 11, nella sede provvisoria in via Giovacchino Toma, 4 (Vomero), Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1944;
3. Varie.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 30 settembre 1944, alla suddetta ora e nella stessa sede provvisoria.

Napoli, 7 agosto 1944.

757 (A pagamento). Il consigliere delegato: G. Baistok

« LABOR VITA EST »
Società cooperativa a responsabilità limitata.
Sede in Roma, via Castelgomberto, 2.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre alle ore 17 presso lo studio del notaio Albertazzi in Roma, via Crescenzio, 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dei nuovi amministratori;
5. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1944-1946;
6. Varie ed eventuali.

758 (A pagamento). Il Presidente

SOCIETÀ GENERALE PUGLIESE DI ELETTRICITÀ
Anonima con sede in Napoli - Capitale L. 100.000.000.

Estrazione di obbligazioni

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

353	363	377	433	458	459	—

Totale n. 150.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

485	—	—	—	—	—	—

Totale n. 100.

Complessivamente n. 270 obbligazioni.

Emissione ex Società Adriatica Pugliese di elettricità:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

37	304	313	399	463	—	—

Totale n. 5.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

602	701	702	704	—	—	—

Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

782	795	808	—	—	—	—

Totale n. 300.

Complessivamente n. 405 obbligazioni.

Emissione ex Società elettrica della Puglia Meridionale:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

7	12	191	203	292	362	536
513	615	—	—	—	—	—

Totale n. 9.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

692	700	718	739	769	831	40
874	—	—	—	—	—	—

Totale n. 300.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

958	958	1025	1056	1058	1072	—

Totale n. 600.

Complessivamente n. 809 obbligazioni.

Le suddette obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la Società generale pugliese di elettricità, in Bari, via Suppa n. 5, dal giorno 1° gennaio 1945.

Bari, 23 ottobre 1943.

La Direzione.

699 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

Elenco dei 164 buoni sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° luglio 1944 e pagabili dal 1° agosto 1944

36186 L. 100.000; 98936 L. 1.000; 98931 L. 1.000; 86277 L. 500; 67678 L. 500; 86175 L. 100; 108063 L. 100; 68015 L. 100; 88263 L. 100; 4595 L. 100; 80998 L. 100; 102779 L. 100; 5967 L. 100; 93281 L. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sede in Napoli, via Cuma, 274.
Capitale sociale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 settembre 1944, alle ore 11, nella sede provvisoria in via Giovacchino Toma, 4 (Vomero), Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1944;
3. Varie.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 30 settembre 1944, alla suddetta ora e nella stessa sede provvisoria.

Napoli, 7 agosto 1944

757 (A pagamento). Il consigliere delegato: G. Bolotok

« LABOR VITA EST »

Società cooperativa a responsabilità limitata.
Sede in Roma, via Castelgomberto, 5.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre alle ore 17 presso lo studio del notaio Albertazzi in Roma, via Crescenzio, 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dei nuovi amministratori;
5. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1944-1946;
6. Varie ed eventuali.

758 (A pagamento). Il Presidente

SOCIETÀ GENERALE PUGLIESE DI ELETTRICITÀ

Anonima con sede in Napoli - Capitale L. 100.000.000.

Estrazione di obbligazioni

Ai sensi dell'art. 1° del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si comunica che il giorno 23 ottobre 1943 presso la Società generale pugliese di elettricità in Bari, via Suppa, 5, con l'assistenza del notaio Vito De Pinto, inscritto al Collegio notarile in Bari, si è proceduto alla estrazione annuale delle obbligazioni delle cessate società:

Imprese elettriche della Capitanata, Società Adriatica Pugliese di elettricità, Società elettrica della Puglia Meridionale, incorporate nella sopracitata Società (atto notar Castellini 13 settembre 1930) risultando estratti i seguenti titoli:

Emissione ex Società imprese elettriche della Capitanata:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

35	38	41	58	62	64	67
79	96	99	108	109	112	122
141	144	199	258	270	285	—

Totale n. 20.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

782	795	808	—	—	—	—

Totale n. 300.

Complessivamente n. 465 obbligazioni.

Emissione ex Società elettrica della Puglia Meridionale:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

7	12	191	203	292	362	456
513	615	—	—	—	—	—

Totale n. 9.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

692	700	718	739	769	821	40
874	—	—	—	—	—	—

Totale n. 200.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

948	958	1025	1056	1058	1072	—

Totale n. 600.

Complessivamente n. 809 obbligazioni.

Le suddette obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la Società generale pugliese di elettricità, in Bari, via Suppa n. 5, dal giorno 1° gennaio 1944.

Bari, 23 ottobre 1943.

La Direzione.

690 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

Elenco dei 164 buoni sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° luglio 1944 e pagabili dal 1° agosto 1944

26186 L. 100.000; 98036 L. 1.000; 98231 L. 1.000; 86277 L. 500; 67678 L. 500; 66175 L. 100; 108063 L. 100; 68015 L. 100; 88203 L. 100; 4565 L. 100; 85993 L. 100; 102779 L. 100; 2067 L. 100; 93281 L. 100; 77587 L. 100.

BUONI RIMBORSABILI A L. 50.

431	2522	4863	4925	8550	9911	10751
10887	11974	13743	14190	14201	16196	16724
21017	21990	23933	24000	24348	25898	27381
28730	40633	40613	40803	41127	41252	41312
42182	42529	42812	42878	42906	45141	46112
46543	46602	49731	49739	51009	51903	51913
52128	52133	52134	52208	52215	52217	52221
52230	52014	54647	54981	55314	55330	55334
55660	56198	58266	58332	59208	60735	62711
62358	63308	64116	64125	64114	64907	65028
66518	66563	67803	68050	69351	69414	72941
74302	74543	74612	76157	76174	77568	80628
81115	81438	82185	83102	83458	83649	85407
85416	87427	89426	89433	89434	89455	89504
89810	90200	90227	90511	90607	90945	91047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

91193	91419	92439	92620	92898	93010	93058
96913	97005	97206	97285	97345	98018	98020
98117	98344	98427	98462	99314	101230	101266
101268	101650	101711	101829	101840	101845	101884
104463	105160	105703	105769	106174	106210	106523
106608	106622	106997	107429	108234	108696	109137
109602	111916	—	—	—	—	—

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Galizia.

691 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO UNIFICATO DELLA CITTÀ DI NAPOLI 125ª E 126ª ESTRAZIONE

125ª Estrazione - Ammortamento di L. 361.100

Serie A

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

55	66	121	199	293	397	578
581	596	667	745	887	957	998
1126	1216	1535	1545	1548	1761	1918
2011	2119	2120	2256	2671	2757	2826
3209	3212	3359	3520	3571	3643	3650
3659	3837	3894	4079	4104	4208	4258
4272	4273	4437	4558	4765	4812	4880
4943	4946	4964	5207	5230	5288	5304
5313	5344	5356	5431	5557	5561	5627
5746	5965	5973	6036	6163	6173	6202
6430	6486	6513	6542	6544	6683	6843
6967	6973	7081	7102	7355	7656	7717
7751	7887	7944	8007	8037	8101	8132
8190	8224	8391	8509	8803	8926	9251
9278	9478	9485	9588	9608	9632	9723
9870	9974	10114	10261	10358	10419	10421
10467	10607	10891	11090	11208	11273	11529
11625	12479	12541	12551	12566	12623	12806
12920	13137	13175	13190	13213	13239	13246
13340	13363	13457	13506	13529	13601	13760
14115	14258	14430	14538	14654	14758	14815
14966	15011	15059	15892	15925	15963	15970
16097	16491	16526	16612	16833	16901	16991
16993	17073	17097	17183	17220	17626	17690
17693	17758	17970	18132	18211	18213	18317
18511	18555	18712	18773	18816	18820	19013
19096	19140	19193	19243	19328	19437	19536
19537	19885	19888	19889	19915	20406	20449
20482	20672	21161	21429	21453	21500	21637
21641	21839	21865	22194	22219	22432	22740
22750	22806	22851	22885	23012	23167	23213
23551	23564	23707	23736	23867	24020	24086
24098	24115	24209	24261	24643	24682	24758
24827	24950	24973	25120	25534	25684	25732
25817	26252	26272	26317	26552	26684	26806
26932	26984	27017	27039	27127	27152	27202
27629	27650	27706	27841	28196	28237	28302
28303	28474	28567	28701	28804	28853	28922

41938	42044	42052	42068	42115	42470	42533
42543	42717	42738	42787	43037	43198	43223
43232	43368	43738	43841	43942	43962	44007
44063	44123	44298	44351	44440	44443	44658
44677	44765	44781	44885	45022	45132	45161
45172	45203	45281	45401	45472	45625	45667
45893	—	—	—	—	—	—

Serie B.

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

76	483	621	772	809	829	1012
1503	1855	1936	2147	2208	2275	3235
3528	3576	3652	3831	3839	4236	4251
4607	4805	4982	5065	5077	5126	5188
6014	6205	6267	6458	6487	6494	6603
6632	6834	6883	7177	7262	7626	7694
7695	7712	7968	8059	8231	8455	8912
9012	9101	9193	9244	9304	9481	9684
9911	10215	10554	11132	11475	11538	11648
11837	12007	12085	12122	12422	12773	12849
13189	13210	13966	14278	14470	14573	14637
15981	16074	16094	16485	16654	16835	16916
17281	17552	17902	18099	18131	18397	18528
18758	18975	19368	19670	19756	19871	20228
20401	20409	20500	20552	20565	20992	21001
21065	21277	21418	21441	21531	21961	22186
22786	22822	23139	23310	23362	23381	23534
23545	23871	23943	24101	24109	25691	26162
26235	26350	26546	26822	26998	27039	27156
27551	27832	27889	28471	29680	29319	29330
29654	29706	29721	29899	29957	29990	30163
30254	30255	30543	30925	31913	33110	33237
33436	33503	33554	33955	34226	34367	34422
34472	34572	34640	35932	36041	36084	36194
36231	36676	36680	37047	38005	38152	38156
38168	38369	38466	38842	38919	39190	39441
39710	40097	40212	40253	40340	41745	41486
41540	42510	42632	43226	43697	43980	44110
44421	44539	44913	45272	45402	45537	45678
46073	46281	46583	46734	46802	46808	46866
47281	47784	48258	48490	49280	49744	49892
49972	50169	50350	50426	50672	51386	51575
52074	52382	52400	52598	52814	53672	54299
55130	55601	55763	56630	56650	57218	57705
57769	57809	57912	58725	59091	59189	59733
59869	60020	60473	60531	60628	60679	60745
60880	60912	61112	61560	61844	61936	62053
62101	62144	62249	62423	62585	62610	62716
62853	62921	63127	63323	63380	63387	63439
63574	63690	63966	64324	64362	64417	64471
64610	64681	64747	64821	65041	65149	65215
66302	66593	66889	67259	67373	67442	67796
68040	68194	68385	68814	68990	69130	69286
69313	69646	69860	70650	71351	71886	72055
72259	72535	72691	72933	73620	74156	74193
74485	74637	74943	75068	75108	75113	75136
75157	75261	75291	75311	75401	75434	75459
75534	75733	75811	76317	76727	—	—

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

64	166	325	332	469	574	675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

125ª Estrazione - Ammortamento di L. 361.100

Serie A

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

55	66	121	199	293	397	578
581	596	667	745	887	957	998
1126	1216	1535	1545	1548	1761	1918
2011	2119	2120	2356	2671	2757	2826
3200	3212	3359	3520	3571	3643	3650
3659	3837	3894	4079	4104	4208	4258
4272	4273	4437	4558	4765	4812	4880
4943	4946	4964	5207	5230	5288	5304
5313	5344	5356	5431	5557	5561	5627
5746	5965	5973	6036	6163	6173	6202
6430	6486	6513	6542	6544	6683	6843
6957	6973	7081	7102	7355	7656	7717
7751	7887	7944	8007	8037	8101	8138
8190	8224	8391	8509	8803	8926	9251
9278	9478	9485	9588	9608	9632	9723
9870	9974	10114	10261	10358	10419	10421
10467	10607	10891	11090	11208	11273	11529
11625	12479	12541	12551	12566	12623	12806
12920	13137	13175	13190	13213	13289	13246
13340	13363	13457	13506	13529	13601	13760
14115	14258	14430	14538	14654	14758	14815
14966	15011	15059	15892	15925	15963	15970
16097	16491	16526	16612	16833	16901	16991
16993	17073	17097	17183	17220	17626	17690
17693	17758	17970	18152	18211	18213	18317
18511	18555	18712	18773	18916	18820	19043
19096	19140	19193	19243	19328	19437	19536
19537	19885	19888	19889	19915	20406	20449
20482	20672	21161	21429	21453	21500	21633
21641	21839	21865	22194	22219	22432	22740
22750	22806	22851	22885	23012	23167	23213
23551	23564	23707	23736	23867	24026	24086
24098	24115	24209	24261	24643	24682	24758
24827	24950	24973	25120	25534	25684	25732
25817	26252	26272	26317	26552	26684	26806
26932	26984	27017	27039	27127	27152	27202
27629	27650	27706	27841	28196	28237	28302
28303	28474	28587	28701	28804	28853	28922
29016	29279	30007	30030	30068	30071	30246
30342	30355	30501	30678	30679	30913	30979
31084	31108	31163	31195	31232	31283	31291
31296	31485	31503	31505	31664	31670	31792
31801	31802	31858	31878	31897	31942	32047
32054	32352	32586	33065	33132	33187	33279
33358	33498	33500	33535	33601	33669	33913
34149	34576	34724	34876	34961	34986	35370
35606	35649	35774	35835	35902	35904	35971
36594	36597	36643	36679	36783	36786	36867
37131	37136	37336	37374	37625	37637	37701
37964	38131	38297	38354	38423	38467	38597
38638	38857	38919	38930	38951	39226	39249
39329	39421	39456	39503	39600	39909	39857
39910	40113	40449	40574	40615	40632	40658
40956	41109	41118	41292	41308	41537	41505
41549	41701	41780	41794	41879	41888	41890
7695	7712	7968	8059	8231	8455	8912
9012	9101	9193	9244	9304	9481	9684
9911	10215	10554	11132	11475	11538	11648
11837	12007	12085	12122	12422	12773	12849
13189	13210	13966	14278	14470	14573	14637
15981	16074	16094	16485	16654	16835	16916
17281	17552	17902	18099	18131	18397	18528
18758	18975	19368	19670	19756	19871	20228
20401	20409	20500	20552	20565	20992	21001
21065	21277	21418	21441	21531	21961	22186
22786	22822	23139	23310	23362	23381	23534
23545	23871	23943	24101	24109	25691	26162
26235	26350	26546	26822	26998	27039	27156
27551	27832	27889	28471	28680	29319	29330
29654	29706	29721	29899	29957	29990	30163
30254	30255	30543	30925	31913	33110	33237
33436	33503	33554	33955	34226	34367	34422
34472	34572	34640	35932	36041	36084	36194
36231	36676	36680	37047	38005	38152	38156
38168	38369	38466	38842	38919	39190	39441
39710	40097	40212	40253	40340	41385	41486
41540	42510	42632	43226	43697	43980	44110
44421	44539	44913	45272	45402	45537	45678
46073	46281	46585	46734	46802	46808	46866
47281	47784	48258	48490	49280	49744	49892
49972	50169	50350	50426	50672	51386	51575
52074	52382	52400	52598	52814	53672	54299
55130	55601	55763	56630	56650	57218	57705
57769	57809	57912	58725	59091	59189	59733
59869	60020	60473	60531	60628	60679	60745
60880	60912	61112	61560	61844	61936	62053
62101	62144	62249	62463	62585	62610	62716
62853	62921	63127	63323	63380	63387	63439
63574	63690	63966	64324	64362	64417	64471
64610	64681	64747	64821	65041	65149	65215
66302	66593	66889	67259	67373	67442	67796
68040	68194	68385	68814	68990	69130	69286
69313	69646	69860	70650	71351	71886	72055
72259	72535	72691	72933	73620	74156	74193
74485	74637	74943	75068	75108	75113	75136
75157	75261	75291	75311	75401	75434	75459
75534	75733	75811	76317	76727	—	—

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

64	166	325	337	469	574	675
944	1558	1627	2057	2092	2445	2655
2784	2843	2856	2917	3022	3192	3379
3471	3546	3704	3734	3738	4064	4198
4360	4575	4578	4581	4682	4720	5127
5156	5546	6401	6591	6775	6779	6865
6930	6944	7440	7480	7691	8001	8026
8620	8622	8634	8672	9072	9308	9380
9394	9469	9599	9637	9772	10001	10009
10078	10239	10240	10293	10975	11043	11257
12044	12088	12343	12377	12446	12464	12502
12537	12624	12744	13006	13139	13286	13557
13728	14035	14258	14281	14392	14440	14478
14550	14715	14807	15086	15119	15395	15400
15692	15988	16150	16176	16272	16292	16398
16651	16787	17058	17667	17839	17890	18287
18567	18936	19063	19258	19576	19687	19690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

19748	19785	20006	20042	20860	21104	21261
21450	21642	21773	21923	22046	22689	23249
23295	23494	23668	23669	23711	23826	24209
24219	24256	24344	24357	24361	24362	24366
24546	24746	24853	25523	25592	25614	25923
25939	25946	25969	26141	26150	26176	26277
26654	26828	27075	27328	27407	27451	27529
27950	—	—	—	—	—	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

12	207	305	687	820	1362	1399
1446	1859	2170	2804	2843	3512	3583
3694	3965	4201	4783	4900	4915	4927
4964	4999	5601	5956	5977	6063	6565
7024	7522	8080	8156	8719	9019	10057
10848	11172	12559	12688	12768	13022	13808
14083	14372	15218	16014	16088	16491	16790
17080	17593	17763	18653	18817	19229	20064
21284	21431	21445	21628	21632	22044	22373
22535	22629	22828	23070	23423	23679	23819
23838	24243	24281	24594	24598	25129	25336
26149	26162	26284	26992	27051	27101	27749
28473	28530	29100	29133	29194	29199	29637
29730	29927	31373	31551	32155	32449	33088
33138	33252	33262	33347	33558	33616	33629
33741	33815	33979	34100	34127	34545	34546
34671	34730	34804	35436	35833	36128	36581
36762	36901	36923	37685	37826	38458	39098
39501	39526	39772	40295	40708	40718	40803
40909	41016	41149	41253	41529	41578	42565
42707	42984	44903	45095	45404	45805	46288
46639	46836	47055	47214	47829	48205	48989
49052	49279	49799	49916	50455	50733	50875
51034	51121	51234	51992	52554	52812	—

126ª Estrazione - Ammortamento di L. 370.200

Serie A.

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

70	207	270	696	823	975	1087
1269	1501	1595	1672	1961	2000	2030
2050	2056	2087	2121	2530	2255	2265
2482	2504	2572	2697	2944	3069	3293
3591	3637	3789	4701	4849	5156	5346
5469	5783	5842	5855	6077	6081	6589
6369	6444	6932	7090	7216	7316	7399
7567	7699	7739	7805	7882	7942	8015
8059	8072	8089	8105	8440	8455	8510
8583	8589	8794	8876	9018	9228	9450
9529	9554	9647	10059	10094	10159	10588
10608	10846	10860	10983	11150	11155	11315
11641	11675	11760	11851	11995	12082	12099
12111	12390	12546	12644	12672	12695	12768
12852	13091	13327	13442	13482	13552	13570
13623	13831	13916	14070	14177	14181	14319
14335	14712	14821	14898	15013	15025	15150
15633	15654	15829	15831	15851	16020	16334
16549	16551	16653	16787	16808	17265	17284
17323	17540	17760	17794	18039	18199	18257
18280	18394	18410	18650	18747	18886	18923
19012	19651	19563	19575	19828	20314	20684

33730	33955	34047	34157	34178	34299	34489
34557	34803	34943	35041	35158	35212	35232
35320	35456	35510	35533	35602	35615	35739
35838	36018	36041	36133	36358	36408	36651
36820	36881	36922	37000	37110	37260	37342
37480	37544	37561	37688	37866	37971	38150
38159	38246	38256	38331	38426	38693	38781
38805	38806	38920	39032	39229	39256	39365
39442	39855	39861	40028	40108	40239	40271
40272	40409	40422	41167	41175	41277	41280
41354	42065	42290	42333	42460	42574	42676
42776	43186	43343	43479	43517	43523	43680
44003	44051	44460	44684	44749	44860	44956
45017	45166	45327	45354	45376	45456	45490
45577	45596	45634	45672	45694	45733	45956

Serie B.

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

110	117	391	663	840	1323	1532
1805	1811	3111	2517	2845	3089	3855
3881	4074	4313	4313	4375	4591	4610
4777	4795	5248	5249	5278	5283	5633
5868	5930	6276	6396	6646	7058	7068
7543	7679	7742	7957	9543	9565	9597
9692	9918	10000	10495	10655	11416	11511
11674	11875	12663	12884	13194	13600	13795
14795	14895	15169	15563	15591	16406	17008
17023	17390	17428	17984	18484	18702	18770
18891	20153	20353	20660	20667	20745	21084
21235	21271	21312	21349	21357	21379	21503
21695	21887	22118	22174	22747	23445	23827
23937	24017	24089	24367	24410	24546	24946
25227	25572	25594	25727	25863	25914	26114
26176	26236	26694	26902	26999	27565	27682
27941	27999	28369	28381	28545	28654	28913
29007	29176	29401	29715	29820	29896	30285
31238	31412	31930	31943	31982	32041	32079
32224	32328	32751	32978	33156	33280	33331
33713	33815	33891	33925	33936	34123	34454
34635	34897	34910	34942	35075	35303	35842
36097	36183	36219	36363	36463	36993	37208
37349	38003	38026	38658	38685	38811	39392
39698	39781	39898	40245	40297	40319	40386
40407	40414	41169	41188	41347	41361	41413
41460	41677	41780	41799	41820	41835	41915
41928	41943	41974	42077	42241	42314	42536
42680	42980	43115	43265	43413	43496	43529
43674	44453	44557	44685	45034	45045	45370
46023	46036	46243	46253	46412	46571	46697
46770	46837	46839	47102	47144	47151	47248
49143	49198	49339	49367	49741	49743	51111
51481	51780	52079	52617	52792	52796	53479
53576	53583	53956	54310	54437	54741	54752
54851	55660	56022	56207	56216	56489	56512
56503	56813	56846	56930	57123	57469	57522
57540	57739	57765	57798	57994	58457	58579
58776	59095	59599	59736	59866	60311	60749
60831	61022	61583	61795	61833	61985	62137
62304	63291	63624	64126	65185	65196	65288
65688	65720	66248	66431	66547	66812	66826
67120	67268	67662	67702	68000	68002	68228
68562	69544	69574	69694	69726	69879	70013
70177	70645	70670	70724	70884	71219	71665
71631	71872	72236	73146	73461	73591	73745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21284	21431	21445	21628	21632	22044	22373
22535	22629	22828	22970	23422	23679	23819
23838	24243	24281	24594	24598	25129	25336
26149	26162	26284	26992	27051	27101	27740
28473	28530	29100	29133	29194	29199	29637
29730	29927	31373	31551	32155	32449	33088
33138	33252	33262	33347	33558	33616	33629
33741	33815	33979	34100	34127	34545	34546
34671	34730	34804	35436	35833	36128	36581
36762	36901	36923	37685	37826	38458	39008
39501	39526	39772	40295	40708	40718	40803
40909	41016	41149	41253	41529	41578	42565
42707	42984	44903	45095	45404	45805	46288
46639	46826	47055	47214	47829	48205	48989
49052	49279	49799	49916	50455	50733	50875
51034	51121	51234	51992	52554	52812	—

126ª Estrazione - Ammortamento di L. 370.200

Serie A.

OBBLIGAZIONI DA L. 100.

70	207	270	696	823	975	1087
1269	1501	1595	1672	1961	2009	2030
2050	2056	2087	2121	2230	2255	2265
2482	2504	2572	2697	2954	3069	3293
3591	3637	3789	4701	4849	5156	5346
5469	5783	5842	5855	6077	6081	6289
6369	6444	6932	7090	7216	7316	7399
7567	7699	7739	7805	7882	7942	8015
8039	8072	8089	8105	8440	8455	8510
8583	8589	8794	8876	9018	9228	9450
9529	9554	9647	10059	10094	10159	10588
10608	10846	10860	10983	11150	11155	11315
11641	11675	11760	11851	11995	12082	12099
12111	12390	12546	12644	12672	12695	12768
13852	13091	13327	13442	13482	13552	13570
13623	13831	13916	14070	14177	14181	14319
14335	14712	14821	14898	15013	15025	15159
15633	15654	15829	15831	15851	16020	16334
16549	16551	16653	16787	16808	17265	17284
17323	17540	17760	17794	18039	18199	18257
18280	18304	18410	18650	18747	18886	18923
19012	19351	19563	19575	19828	20314	20685
20748	20974	20986	21249	21429	21896	22038
22106	22283	22341	22400	22461	22567	22724
22832	23146	23223	23345	23420	23425	23597
24055	24141	24179	24239	24407	24456	24604
24669	24673	24714	24815	24955	25401	25509
25766	25885	26193	26500	26575	26588	26747
26802	26987	27109	27199	27247	27268	27280
27292	27311	27478	27352	27695	27701	27790
27832	27866	28053	28082	28102	28387	28424
28525	28605	28608	28826	29068	29175	29348
29458	29661	29678	29748	30101	30244	30290
30401	30575	30593	30765	31079	31166	31186
31261	31278	31308	31354	31382	31405	31455
31548	31593	31650	31689	31870	31944	31953
31985	32130	32326	32412	32489	32591	32663
32947	32969	33117	33180	33366	33463	33667

110	117	391	663	840	1323	1532
1805	1811	2111	2517	2845	3089	3851
3881	4074	4313	4343	4375	4591	4610
4777	4781	5248	5249	5278	5283	5633
5868	5930	6276	6396	6646	7058	7068
7543	7679	7732	7957	9543	9565	2597
9892	9918	10000	10495	10655	11416	1511
11674	11876	12683	12884	13194	13600	13795
14705	14805	15169	15563	15591	16406	17008
17023	17390	17428	17984	18484	18702	18770
18891	20153	20353	20660	20667	20745	21084
21235	21371	21342	21349	21357	21379	21503
21695	21857	22118	22174	22747	23445	23827
23937	24017	24089	24367	24410	24546	24946
25227	25572	25594	25727	25863	25914	26114
26176	26236	26694	26902	26999	27565	27682
27941	27999	28369	28381	28545	28654	28913
29007	29176	29401	29715	29820	29896	30285
31238	31412	31930	31943	31982	32041	32079
32224	32328	32751	32978	33156	33280	33331
33743	33815	33891	33925	33936	34122	34454
34635	34897	34910	34942	35075	35303	35842
36097	36183	36219	36363	36463	36993	37208
37349	38033	38626	38658	38685	38811	39322
39638	39781	39898	40245	40297	40319	40386
40407	40414	41169	41188	41347	41361	41413
41460	41677	41780	41799	41820	41835	41915
41928	41943	41974	42077	42241	42314	42536
42680	42980	43115	43265	43413	43496	43529
43674	44453	44537	44685	45034	45045	45370
46023	46036	46243	46253	46412	46571	46697
46770	46837	46839	47102	47144	47151	47248
49143	49198	49339	49367	49741	49743	51111
51481	51780	52079	52617	52792	52796	53479
53576	53583	53956	54310	54437	54741	54752
54851	55660	56022	56207	56216	56489	56512
56593	56813	56846	56930	57123	57469	57522
57540	57739	57765	57798	57994	58457	58579
58776	59095	59599	59736	59866	60311	60749
60931	61032	61583	61795	61833	61985	62137
62304	63291	63624	64126	65185	65196	65288
65688	65720	66248	66431	66547	66812	66826
67129	67268	67662	67702	68000	68002	68228
68562	69544	69574	69694	69736	69879	70013
70177	70645	70670	70724	70884	71219	71665
71821	71872	72236	73146	73461	73591	73745
73791	73834	73851	74138	74161	74294	74413
74749	74795	74870	75267	75725	76011	76043
76159	76171	76249	76293	76459	76608	76655

Serie C.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

367	385	1034	1432	1469	1552	1752
2044	2056	2129	2168	2362	2477	2565
2742	2875	2946	3168	3259	3561	3925
4000	4219	4387	4613	4740	4757	4859
4869	4964	5353	5404	5516	5549	6028
6084	6108	6505	6716	6873	6890	6895
7080	7195	7302	7405	7571	7998	8025
8238	8313	8366	8367	8402	8420	8504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

8577	8664	8740	9181	9314	9321	9355
9788	9816	9888	9894	10058	10096	10546
10582	10584	10670	10829	10941	11147	11156
11246	11277	11509	11824	11855	11867	12329
12348	12425	12553	12653	12749	12883	12934
12965	13051	13137	13160	13237	13377	13385
13517	13617	13781	13850	14469	14503	14683
14925	15034	15036	15053	15123	15585	15590
15845	15900	16083	16135	16261	16332	16732
16868	16903	17036	17221	17543	18107	18353
18510	18526	18544	18564	18611	18639	18695
19212	19636	19738	19798	19859	19870	19976
20088	20098	20104	20354	20370	20681	21163
21176	21305	21404	21490	21509	21545	21576
21793	21856	22010	22081	22101	22276	22339
22628	22639	22645	22838	22895	22908	22929
23019	23087	23310	23371	23344	23561	23630
23839	23905	23908	23909	24093	24105	24297
24450	24625	24820	24908	24938	25155	25221
25712	25864	26133	26193	26232	26511	26587
26744	26760	26935	26967	26978	27103	27151
27201	27264	27443	27499	27641	27756	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

1498	1534	1865	3020	3979	4205	4349
4514	4864	4942	6164	6454	7068	7465
7507	8365	8414	8720	9000	9553	9633
9732	10236	10247	10339	10555	10936	11027
11416	11799	11888	11899	12245	12388	12413
12639	12892	13536	14105	14201	14647	14698
15252	15415	15667	15801	16189	17538	18324
18462	18640	19760	20008	20211	20244	20301
20317	21746	21925	22082	22283	22369	22524
22668	22942	23347	23519	23849	23861	23961
25497	25526	25606	25804	25951	26612	27100
27154	27215	27757	28166	28517	28706	29645
30417	30564	30762	30844	31186	31569	32069
32177	32191	32200	32236	32279	32291	32366
32541	32802	32886	33552	33647	33964	34308
34967	35029	35338	35735	36138	36634	38115
38250	38363	38531	38770	38871	39089	39246
39746	39974	41173	41185	41270	41306	41346
41765	42168	42328	42831	42895	43281	43289
44416	44486	44768	44934	45088	45769	45823
45940	46527	46732	46851	47102	47354	48241
48309	48391	49686	50446	50958	51148	51235
51409	51682	51944	52147	52502	52710	—

Le suddette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1944.

Dal Palazzo S. Giacomo, 24 giugno 1944.

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Galizia.

692 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

MORTE PRESUNTA

Istante Vianello Stella, il presidente del Tribunale di Roma (decreto 13 aprile 1944), invita chiunque abbia notizie dello scomparso Zavatzki Giovanni fu Eustachio, suddito polacco, comunicarle al Tribunale stesso entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

624 (A pagamento) Dott. Eugenio Grenga.

AVVISO

Il procuratore sottoscritto, a nome e nell'interesse di Valentini Cesare, affiliato da Valentini Cosimo, rende noto, che lo stesso Valentini Cesare ha presentato domanda per cambiare il nome di Cesare in quello di «Luigi» ed è stato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, con decreto 9 agosto 1944, autorizzato a fare eseguire la pubblicazione presente sulla destra domanda ai sensi dell'art. 159 nn. 1 e 2 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Roma, 28 agosto 1944.

733 (A pagamento). Avv. Ugo Mazzoni, procuratore.

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI

Con decreto del 17 novembre 1943 il presidente del Tribunale di Roma, su ricorso del signor Ludovico Mattei, ha dichiarato l'ammortamento dei sei assegni bancari, smarriti il 6 novembre 1943 dal suo legittimo possessore signor Mattei predetto, qui appresso descritti:

1) Assegno di c/c del Banco di Roma, agenzia G. numero 009501, emesso il 16 ottobre 1943 per L. 15.000 a Capitalie Italiana (ing. Carpi); 2) Assegno di c/c della Banca Nazionale del lavoro, agenzia via Napoleone III di Roma, emesso il 20 ottobre 1943, n. 345027 per L. 13.000, dott. Pasloni; 3) Assegno circolare del Credito italiano n. 310613, per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.R.T.; 4) Assegno circolare del Credito italiano n. 310614 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.R.T.; 5) Assegno circolare del Credito italiano numero 310615 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.R.T.; 6) Assegno circolare del Credito italiano n. 310616 per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.R.T. — Totale degli assegni L. 68.000 (sessantottomila).

Roma, 28 agosto 1944.

731 (A pagamento). Avv. Antonio Petrillo.

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli 9 agosto 1944 è stato a norma degli articoli 69 e 86 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare C. n. 004231 emesso dal Banco di Napoli Agenzia di Nola addì 3 settembre 1943 all'ordine del sig. Giuseppe d'Apreda per la valuta di lire ventisettemilatrecentocovantacinque

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

23839	23905	23908	23909	24093	24105	24297
24450	24625	24820	24908	24938	25155	25221
25712	25864	26133	26193	26232	26511	26587
26744	26760	26935	26967	26978	27103	27151
27201	27264	27443	27499	27641	27756	—

Serie D.

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

1498	1534	1865	3020	3979	4265	4349
4514	4864	4942	6164	6454	7068	7465
7507	8365	8414	8720	9000	9553	9633
9732	10236	10247	10339	10555	10936	11027
11416	11799	11888	11890	12245	12388	12413
12639	12892	13538	14105	14201	14647	14698
15252	15415	15667	15801	16189	17538	18324
18462	18640	19760	20008	20211	20244	20301
20317	21746	21925	22082	22283	22369	22524
22668	22942	23247	23519	23849	23861	23961
25497	25526	25606	25804	25951	26612	27100
27154	27215	27757	28166	28517	28706	29645
30417	30564	30762	30844	31186	31569	32069
32177	32191	32200	32236	32279	32291	32366
32541	32892	32886	33552	33647	33964	34308
34967	35029	35338	35735	36138	36634	38115
38250	38363	38531	38770	38871	39080	39246
39746	39974	41173	41185	41270	41306	41346
41765	42168	42238	42831	42895	43281	43289
44416	44486	44768	44934	45088	45769	45823
45940	46527	46732	46851	47102	47354	48241
48309	48391	49686	50446	50958	51148	51235
51409	51682	51944	52147	52502	52710	—

Le suddette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1944.

Dal Palazzo S. Giacomo, 24 giugno 1944.

Il sindaco: G. Ingrosso.

Il segretario generale: M. Galizia.

692 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Reggio Calabria

AVVISO

La ditta Trungadi Angela fu Nicola e dott. D'Agostino Francesco fu Giuseppe, con istanza presentata il 23 giugno 1942 ha chiesto la concessione dell'uso di acqua mediante presa ad incile libero dalla sponda destra del torrente Marapotamo (agro del Comune di Serrata) prelevandola dal canale esistente della ditta Trungadi Vincenzo e fratelli Gully fu Bruno, allo scopo di irrigare due appezzamenti di terreno agrumetati e seminativo dell'estensione complessiva di circa ettari 1,20 denominati Cappellano e Beneficio d'Istria.

Reggio Calabria, 6 aprile 1944

L'ingegnere capo: P. Gleijeses

714 (A pagamento).

Il procuratore sottoscritto, a nome e nell'interesse di Valentini Cesare, affiliato da Valentini Cosimo, rende noto, che lo stesso Valentini Cesare ha presentato domanda per cambiare il nome di Cesare in quello di «Luigi» ed è stato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, con decreto 9 agosto 1944, autorizzato a fare eseguire la pubblicazione presente sulla destra domanda ai sensi dell'art. 159 nn. 1 e 2 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Roma, 28 agosto 1944.

733 (A pagamento). Avv. Ugo Mazzoni, procuratore.

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI

Con decreto del 17 novembre 1943 il presidente del Tribunale di Roma, su ricorso del signor Ludovico Mattei, ha dichiarato l'ammortamento dei sei assegni bancari, smarriti il 9 novembre 1943 dal suo legittimo possessore signor Mattei predetto, qui appresso descritti:

1) Assegno di c/c del Banco di Roma, agenzia G. numero 000301, emesso il 16 ottobre 1943 per L. 15.000 «Capitalie Italia» ing. Carpi; 2) Assegno di c/c della Banca Nazionale del lavoro, agenzia via Napoleone III di Roma, emesso il 20 ottobre 1943, n. 345027 per L. 13.000, dott. Pasdoni; 3) Assegno circolare del Credito italiano n. 310613, per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 4) Assegno circolare del Credito italiano n. 310614 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 5) Assegno circolare del Credito italiano numero 310615 per L. 10.000, emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.; 6) Assegno circolare del Credito italiano n. 310616 per L. 10.000 emesso il 25 ottobre 1943, S.C.E.T.. — Totale degli assegni L. 68.000 (sessantottomila).

Roma, 28 agosto 1944.

734 (A pagamento). Avv. Antonio Petrillo.

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli 9 agosto 1944 è stato a norma degli articoli 69 e 86 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare C. n. 004231 emesso dal Banco di Napoli Agenzia di Nola addì 3 settembre 1943 all'ordine del sig. Giuseppe d'Apreda per la valuta di lire ventisettemilatrecentonovantacinque e centesimi 55. Tale assegno venne dall'ordinatario Giuseppe d'Apreda girato alla Duchessa di Calvello, Principessa di Castelcicala e spedito al di lei figliuolo Duca Paolo de la Tour Corio nel di lui domicilio in Roma Viale Bertoloni n. 1 a mezzo di lettera rappresentata n. 3897, spedita dall'Ufficio postale di Nola il 6 settembre 1943.

Col suddetto decreto 9 agosto 1944 è stato fatto obbligo al ricorrente Giuseppe d'Apreda di procedere alla notifica dello stesso al Banco di Napoli ed alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tale notifica è stata eseguita a 11 agosto 1944.

Inoltre col suddetto decreto del Presidente del Tribunale di Napoli è stato autorizzato il Banco di Napoli a pagare al d'Apreda la valuta dell'assegno dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

741 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUNTO

Il Pretore di Civitavecchia in data 12 luglio 1944 su istanza di Masci Carmine; dichiara l'ammortamento dell'assegno bancario serie E, n. 1.267.939 Q, per L. 10.000 in data 28 giugno 1943 della Cassa di Risparmio dell'Aquila all'ordine di Masci Carmine. Autorizza il pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

742 (A pagamento). Masci Carmine

SUNTO

Il Pretore di Civitavecchia in data 12 luglio 1944 su istanza di Masci Carmine; dichiara l'ammortamento dell'assegno bancario serie E n. 1.129.651 Q di L. 10.000 del Credito Cassa Risparmio dell'Aquila in data 28 giugno 1943 allordine di Masci Carmine Autorizza il pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

743 (A pagamento). Masci Carmine

REGIA PRETURA DI CINQUEFRONDI

AVVISO

Il pretore di Cinquefrondi con decreto 11 agosto 1944, su istanza del signor Misiti comm. Raffaele fu Giuseppe, domiciliato e residente in Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, ha disposto l'ammortamento dei seguenti titoli:

1) Vaglia cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Taurianova n. 019998, per lire cinquemila, rilasciato a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 2) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 717277-64 per lire mille, rilasciato dall'ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 3) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 717278-65, per lire mille, rilasciato dall'ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina; 4) Assegno cambiario del Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro n. 426371-66, per lire quattrocentoquarantanove, rilasciato dall'Ufficio corrispondenza di Cinquefrondi a Misiti Raffaele e da costui girato a Barrile Giacomo in Messina.

Con lo stesso provvedimento il pretore ha autorizzato il Banco di Napoli, Agenzia di Gioia Tauro, a pagare al ricorrente Misiti Raffaele fu Giuseppe, da Cinquefrondi, la somma di lire settemilaquattrocentoquarantanove dopo quindici giorni dalla data della presente pubblicazione.

Cinquefrondi, 14 agosto 1944.

Raffaele Misiti fu Giuseppe.
Avv. Angelo Misiti

739 (A pagamento).

SUNTO

Il Presidente del Tribunale di Sassari in data 9 giugno 1944 su istanza di Berutti Giuseppe dichiara l'ammortamento della polizza n. 486743-1.924 assicurazione ventennale sulla vita stipulata con l'Istituto Nazionale Assicurazioni di Sassari. Beneficiaria Berutti Paola Latte fu Giov. Michele. Autorizza il pagamento della somma da essa portata dopo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 agosto 1944

744 (A pagamento). Berutti Giuseppe

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto 18 marzo 1944 ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari numero 618955-B di L. 2127,70 all'ordine di Zazzeri Temistocle e n. 618956-B di L. 1066,25 all'ordine di Zomparelli Raffaello, emessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura su richiesta della Società Anonima per Imprese Agricole ed Urbane di Roma, autorizzandone il pagamento a favore della predetta Società 15 giorni dopo la presente pubblicazione in difetto di opposizione e disponendo la notifica del decreto alla Banca emittente.

754 (A pagamento). Avv. Mario Panelli

ANNUNZI VARI

SINDACATO DISTRETTUALE NOTAI
dei Distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri

Il sottoscritto reggente del Sindacato fa noto che con decreto Ministeriale 7 dicembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1943, il signor Lombardini Francesco è stato dispensato dall'ufficio di notaio in Sezze per limiti di età con effetto dal 16 gennaio 1944.

Roma, 23 marzo 1944

699 (Gratuito). Il Reggente del Sindacato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016